



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Decimo, undicesimo e dodicesimo rapporto  
periodico combinato della Svizzera al  
Comitato dell'ONU per l'eliminazione della  
discriminazione razziale

conformemente all'articolo 9 della  
Convenzione internazionale del 1965  
sull'eliminazione di ogni forma di  
discriminazione razziale

Berna, 30 novembre 2018



## SOMMARIO

<b>SOMMARIO</b>	<b>3</b>
Introduzione .....	7
Parte prima: informazioni generali.....	8
<b>1 Evoluzione della struttura demografica in Svizzera</b>	<b>8</b>
<b>2 Basi costituzionali e giuridiche</b>	<b>8</b>
2.1. Novità importanti a livello costituzionale .....	8
2.2. Novità importanti a livello legislativo.....	9
2.3. Novità importanti a livello cantonale .....	11
2.4. Novità sul piano del diritto internazionale .....	12
<b>3 Politica generale di lotta contro la discriminazione razziale</b>	<b>13</b>
3.1. Protezione giuridica .....	13
3.2. Protezione delle minoranze e dei migranti.....	13
3.3. Monitoraggio.....	14
3.4. Promozione di iniziative della società civile.....	14
3.5. Apertura delle istituzioni e <i>mainstreaming</i> .....	14
3.6. Protezione contro la discriminazione a livello cantonale e comunale .....	14
3.7. Contributi delle commissioni extraparlamentari .....	15
Parte seconda: esame dell'applicazione degli articoli da 1 a 7 della Convenzione .....	17
<b>1 Articolo 1: definizione di discriminazione razziale</b>	<b>17</b>
2.1. Applicazione della Convenzione nel diritto nazionale.....	17
2.2. Dati relativi alla discriminazione razziale in Svizzera .....	17
<b>2 Articolo 2: condanna della discriminazione razziale</b>	<b>19</b>
2.1. Iniziative popolari .....	20

2.2.	Istituzione nazionale per i diritti umani (INDU).....	21
2.3.	Riserva relativa all'articolo 2 .....	23
<b>3</b>	<b>Articolo 3: condanna dell'apartheid</b>	<b>24</b>
<b>4</b>	<b>Articolo 4: misure volte a punire determinati atti di discriminazione razziale</b>	<b>25</b>
4.1.	Riserva relativa all'articolo 4 .....	25
<b>5</b>	<b>Articolo 5: eliminazione della discriminazione razziale, segnatamente nel settore di determinati diritti umani</b>	<b>27</b>
5.1.	Naturalizzazione.....	27
5.2.	Profiling razziale .....	29
5.3.	Minoranze nazionali.....	33
5.4.	Persone ammesse provvisoriamente (titolari di un permesso F).....	39
5.5.	Non cittadini.....	41
<b>6</b>	<b>Articolo 6: garanzia di un rimedio giuridico efficace</b>	<b>45</b>
<b>7</b>	<b>Articolo 7: provvedimenti nei settori dell'insegnamento, dell'educazione, della cultura e dell'informazione</b>	<b>48</b>
7.1.	Informazione e sensibilizzazione per combattere la discriminazione razziale .....	48
7.2.	Istruzione e formazione per combattere la discriminazione razziale .....	50
<b>8</b>	<b>Altre raccomandazioni</b>	<b>53</b>
8.1.	Ratifica di altri trattati .....	53
8.2.	Consultazione di organizzazioni attive nella lotta alla discriminazione razziale.....	54
8.3.	Diffusione.....	55
8.4.	Documento di base comune .....	55
	Elenco delle abbreviazioni .....	56
	Allegato 1 / Raccomandazioni n. 10 e 19 del CERD: esempi di discorsi contro la discriminazione e sull'autoregolazione dei media.....	60

---

Allegato 2 / Raccomandazione n. 14 del CERD / <i>Racial profiling</i> : esempi di misure adottate da Cantoni e città/Comuni .....	63
Allegato 3 / Raccomandazione n. 18 del CERD / Esempi di misure di formazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di misure di promozione della tolleranza religiosa nei Cantoni .....	64
Allegato 4 / Raccomandazione n. 18 del CERD / Esempi di misure scolastiche per promuovere il rispetto e la tolleranza nei Cantoni .....	66
Allegato 5 / Raccomandazione n. 20 del CERD: documentazione relativa alla consultazione scritta delle ONG e tabella riepilogativa delle risposte.....	68



## Introduzione

- 1 Nelle sue osservazioni conclusive il Comitato dell'ONU per l'eliminazione della discriminazione razziale ha raccomandato alla Svizzera di presentare sotto forma di un unico documento il suo decimo, undicesimo e dodicesimo rapporto periodico combinato previsto per il 29 dicembre 2017<sup>1</sup>.
- 2 Il presente documento copre il periodo compreso tra il febbraio del 2014 e il settembre del 2018. I dati statistici si riferiscono alla fine di dicembre del 2017. Nel caso di fatti per i quali rispetto al precedente periodo non si sono riscontrati cambiamenti si rinvia al rapporto corrispondente.
- 3 Il presente rapporto è stato redatto dalla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) in collaborazione con il Servizio per la lotta al razzismo (SLR) del Dipartimento federale dell'interno (DFI). Gli altri servizi specializzati coinvolti dell'Amministrazione federale sono stati invitati a partecipare a una consultazione degli uffici. La Commissione federale contro il razzismo (CFR) e la Commissione federale della migrazione (CFM) oltre alle organizzazioni nazionali attive nella lotta contro la discriminazione razziale hanno avuto la possibilità di esprimere la loro opinione.
- 4 Il testo è disponibile in italiano, tedesco e francese e consultabile sul sito Internet del DFAE e su quello dell'SLR.

---

<sup>1</sup> Osservazioni conclusive del 13 marzo 2014 (UN Doc. CERD/C/CHE/CO/7-9), n. 25.

## Parte prima: informazioni generali

5 La prima parte del rapporto fornisce indicazioni generali sugli sviluppi registrati nel diritto svizzero dalla pubblicazione del rapporto precedente e offre una sintesi dell'attuale politica delle autorità svizzere nel campo della lotta contro tutte le forme di discriminazione razziale.

### 1 Evoluzione della struttura demografica in Svizzera

6 Le informazioni relative a questo capitolo si trovano nel documento di base comune che è parte integrante dei rapporti della Svizzera (*Common Core Document*, cap. II, A, 3).

### 2 Basi costituzionali e giuridiche

7 Poiché le basi costituzionali e giuridiche generali della lotta contro il razzismo sono già state descritte nei precedenti rapporti combinati, nei prossimi capitoli saranno menzionate solo le revisioni o le novità sopravvenute nel frattempo. I cambiamenti fondamentali sono descritti in maniera più dettagliata nella seconda parte.

#### 2.1. Novità importanti a livello costituzionale

8 Naturalizzazione agevolata per persone straniere di terza generazione: dal 15 febbraio 2018 i giovani stranieri di cui già i nonni erano immigrati in Svizzera beneficiano di una procedura agevolata in base alla quale la Confederazione decide direttamente in merito alla domanda di naturalizzazione (previa consultazione del Cantone prima dell'approvazione, cfr. cap. 5.1.).

9 Modifica dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost.: l'iniziativa popolare «per l'espulsione degli stranieri che commettono reati» (iniziativa espulsione) è stata accolta dal popolo e dai Cantoni il 28 novembre 2010 (52,3 % di sì). Il 1° ottobre 2016 il Consiglio federale ha posto in vigore le modifiche alle disposizioni del CP e del CPM approvate dal Parlamento per l'attuazione della modifica costituzionale. Rispetto alle forme di allontanamento ed espulsione previste dalla LStr vengono introdotte disposizioni più severe (in particolare: espulsione obbligatoria senza pena minima e potenziale espulsione a vita); sulla base di una clausola relativa ai casi di rigore i tribunali possono tuttavia fare delle eccezioni e tenere conto di situazioni particolari, per esempio quelle di stranieri di seconda o terza generazione. Le disposizioni d'esecuzione sono entrate in vigore il 1° marzo 2017.

10 Nuovo articolo 121a Cost.: il 9 febbraio 2014 il popolo e i Cantoni hanno accolto l'iniziativa popolare federale «contro l'immigrazione di massa» con il 50,3 per cento di sì. Con il nuovo



articolo 121a Cost. il Consiglio federale e il Parlamento erano tenuti a introdurre, entro tre anni, un nuovo sistema di ammissione di cittadini stranieri che permettesse in futuro alla Svizzera di gestire autonomamente l'immigrazione – tutelando gli interessi dell'economia e garantendo una preferenza nazionale. Per sfruttare meglio il potenziale della forza lavoro presente nel Paese e controllare indirettamente l'immigrazione, dal 1° luglio 2018 è in vigore l'obbligo di comunicare agli uffici di collocamento i posti da coprire negli ambiti professionali in cui il tasso di disoccupazione raggiunge o supera un determinato livello soglia.

- 11 Nel marzo del 2016 un comitato ha lanciato l'iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso», depositata nell'ottobre del 2017<sup>2</sup>. L'iniziativa prevede che negli spazi pubblici e nei luoghi accessibili al pubblico nessuno possa coprirsi il volto. Nel giugno del 2018 il Consiglio federale ha preso posizione sull'iniziativa chiedendo di respingerla, con la motivazione che dovrebbe continuare a essere una prerogativa dei Cantoni decidere se introdurre o meno un divieto di questo tipo. Per rispondere ai problemi che potrebbe provocare il fatto di dissimulare il viso, l'Esecutivo ha tuttavia opposto all'iniziativa un controprogetto indiretto. Il controprogetto prevede che una persona debba mostrare il volto quando l'identificazione, da parte delle autorità federali o cantonali tenute a svolgere un compito loro affidato dal diritto federale, può avvenire unicamente in questo modo se si vuole evitare un onere sproporzionato, e precisa (a completamento di quanto già previsto dal codice penale sulla fattispecie della coazione) che il fatto di costringere una persona a dissimulare il viso è reato. Al momento della stesura del presente rapporto il controprogetto del Consiglio federale si trova ancora nella fase di consultazione.

## 2.2. Novità importanti a livello legislativo

- 12 Ampliamento della disposizione penale sulla discriminazione razziale (art. 261<sup>bis</sup> CP; RS 311.0): sulla base di un'iniziativa parlamentare<sup>3</sup> la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha avviato nel giugno del 2017 una procedura di consultazione su un avamprogetto di legge che prevede di estendere il campo di applicazione dell'articolo citato alle forme di discriminazione basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere. Secondo i risultati della consultazione pubblicati nel dicembre del 2017 l'avamprogetto è stato fondamentalmente approvato dalla larga maggioranza dei partecipanti<sup>4</sup>. Il 3 maggio 2018 la

---

<sup>2</sup> Testo completo dell'iniziativa: <https://www.bk.admin.ch/ch/i/pore/vi/vis465t.html>

<sup>3</sup> Iniziativa parlamentare «Lottare contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale» (Mathias Reynard, 13.407).

<sup>4</sup> <https://www.parlament.ch/centers/documents/it/vernehmlassungsergebnisse-rk-n-13-407-2017-12-14-i.pdf>

Commissione parlamentare competente ha pertanto deciso di sottoporre il testo al Consiglio nazionale<sup>5</sup>. Il Consiglio federale ne ha preso atto il 15 agosto 2018. Nel suo parere pubblicato lo stesso giorno, l'Esecutivo attira soprattutto l'attenzione sul fatto che la nozione vaga di identità di genere potrebbe sollevare nella prassi difficili problemi di applicazione. Propone dunque di rinunciare a questo criterio facendo riferimento unicamente all'orientamento sessuale<sup>6</sup>. Sono attualmente in corso i dibattimenti parlamentari.

- 13 Legge sulla cittadinanza (LCit; RS 141.0): il 1° gennaio 2018 il Consiglio federale ha posto in vigore la legge sulla cittadinanza rivista, che disciplina la naturalizzazione. Con questa revisione è stato ridotto il numero di anni di soggiorno necessari per la naturalizzazione ordinaria, che sono passati da 12 a 10 (il tempo che il richiedente ha trascorso in Svizzera tra l'8° e il 18° anno d'età è computato due volte, tuttavia il soggiorno effettivo deve ammontare almeno a sei anni) e sono stati precisati i criteri di integrazione che devono risultare soddisfatti (cfr. cap. 5.1).
- 14 Legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20): Il 16 dicembre 2016 il Parlamento ha approvato le modifiche alla LStr che puntano a migliorare l'integrazione. L'attuazione delle modifiche è stata suddivisa in due pacchetti distinti. Il primo, entrato in vigore il 1° gennaio 2018, prevede sostanzialmente l'abolizione del contributo speciale sul reddito per persone ammesse in Svizzera nell'ambito della procedura di asilo, che in precedenza costituiva un serio ostacolo all'assunzione di un'attività lucrativa da parte di queste persone, nonché il collegamento tra il versamento delle somme forfettarie a favore dell'integrazione e obiettivi di prestazione e di efficacia, con l'obbligo di restituzione in caso di mancato raggiungimento di questi obiettivi. Il secondo pacchetto entra in vigore il 1° gennaio 2019 e contiene adeguamenti dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) e la revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS).
- 15 Legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31): in occasione del referendum del 5 giugno 2016 il progetto che mirava ad accelerare le procedure di asilo è stato approvato con il 66,8 per cento dei sì. La revisione è concepita in modo da rendere la procedura nettamente più veloce conservandone la correttezza giuridica. Il 60 per cento delle domande di asilo dovrà in futuro avere ottenuto una decisione definitiva entro 140 giorni e alle domande respinte dovrà essere dato seguito immediatamente. La procedura si svolgerà nei centri della Confederazione presenti a livello regionale. Le persone la cui domanda di asilo esigerà ulteriori approfondimenti saranno ripartite

---

<sup>5</sup> FF 2018 3209

<sup>6</sup> FF 2018 4431

– come accade oggi – tra i Cantoni; queste procedure più lunghe (corrispondenti al 40 % circa delle domande) dovranno concludersi con una decisione definitiva entro un anno. Se la domanda sarà respinta si procederà all’esecuzione dell’allontanamento. Per fare in modo che la maggiore rapidità della procedura non pregiudichi il rispetto delle garanzie costituzionali, ai richiedenti l’asilo è garantito un ampio e gratuito patrocinio legale. La nuova procedura permette una integrazione più rapida e ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al mercato del lavoro e alla vita sociale in Svizzera. Il testo rivisto entrerà in vigore il 1° marzo 2019.

- 16 Codice di procedura civile svizzero (CPC, RS 272): a seguito di vari interventi parlamentari, nella primavera del 2018 il Consiglio federale ha posto in consultazione un avamprogetto di modifica del Codice di procedura civile svizzero. Elementi fondamentali della revisione sono la limitazione dei rischi legati alle spese processuali, tramite il dimezzamento dell’importo che il giudice può esigere come anticipo da parte dell’attore, e l’agevolazione delle azioni collettive attraverso la creazione di una procedura di transazione di gruppo e il rafforzamento del diritto di azione delle organizzazioni che chiedono indennizzi collettivi (cfr. n. 38 e 120 segg.).

### **2.3. Novità importanti a livello cantonale**

- 17 Dal 1° gennaio 2015 il Cantone di Berna applica la legge cantonale sull’integrazione (IntG/LInt) in base alla quale la promozione dell’integrazione deve essere fondata sul principio che nessuno può essere discriminato a causa della propria «razza», del colore della pelle, del sesso, dell’età, della lingua, dell’origine, del modo di vivere, dell’orientamento sessuale, delle convinzioni politiche o religiose o di una disabilità psichica o fisica (art. 4 cpv. 2 lett. d IntG/LInt). Il Cantone e i Comuni devono impegnarsi nella prevenzione e nella lotta contro la discriminazione nei confronti degli stranieri, ma anche di persone di nazionalità svizzera, in particolare tramite un lavoro mirato di comunicazione e sensibilizzazione e un’offerta di consulenza a tutti gli interessati (art. 14 cpv. 1 e 2 IntG/LInt). Dagli articoli della legge non si possono far derivare specifici diritti, ma il fatto che questo aspetto sia sancito in un atto normativo assume un carattere programmatico e sottolinea che la protezione dalla discriminazione è parte integrante della politica cantonale di integrazione.
- 18 Il 2 luglio 2012 è entrata in vigore nel Cantone di Vaud l’ordinanza esecutiva della legge del 7 giugno 2011 sulle scuole popolari (RLEO). L’ordinanza esplicita chiaramente la volontà di contrastare qualsiasi comportamento razzista.

19 Il 1° luglio 2016 è entrata in vigore in Ticino una disposizione di legge che vieta di dissimulare il volto negli spazi pubblici<sup>7</sup>. Sei mesi dopo l'entrata in vigore si registravano sei procedimenti in corso contro la violazione di questa legge e dieci ammonimenti<sup>8</sup>. Anche nel Cantone di San Gallo, il 23 settembre 2018 gli aventi diritto di voto si sono espressi a favore di un divieto di questo tipo mentre in altri Cantoni si discute di questo argomento; per esempio, il 7 maggio 2017, dopo un intenso dibattito, la «Landsgemeinde» del Cantone di Glarona si è detta contraria all'introduzione di un divieto analogo.

#### **2.4. Novità sul piano del diritto internazionale**

20 Nel periodo in esame la Svizzera ha ratificato o programmato di ratificare i seguenti strumenti di diritto internazionale pubblico:

- Convenzione del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità: la Svizzera ha aderito alla Convenzione il 15 aprile 2014 (in vigore dal 15 maggio 2014);
- Convenzione internazionale del 20 dicembre 2006 per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata: la Svizzera ha ratificato la Convenzione il 2 dicembre 2016, un mese dopo l'emanazione dell'ordinanza concernente la legge federale relativa alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (in vigore dal 1° gennaio 2017);
- Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani: la Svizzera ha ratificato la Convenzione il 17 dicembre 2012 (in vigore dal 1° aprile 2013);
- Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2007 sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote): la Svizzera ha ratificato la Convenzione il 18 marzo 2014 (in vigore dal 1° luglio 2014);
- Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni: la Svizzera ha aderito al Protocollo facoltativo il 24 aprile 2017 (in vigore dal 24 luglio 2017);

---

<sup>7</sup> Molti Cantoni (BS, ZH, BE, LU, TG, SO, SG) hanno introdotto disposizioni di legge che vietano alle persone di rendersi irriconoscibili durante una manifestazione (divieto di mostrarsi in pubblico a volto coperto). Ciò si limita alle manifestazioni che si svolgono negli spazi pubblici e richiedono un'autorizzazione. Lo scopo è mantenere la sicurezza e l'ordine pubblico ed evitare che alcuni individui possano commettere reati nascondendosi nell'anonimato.

<sup>8</sup> [www.ti.ch](http://www.ti.ch) > Comunicati > Tutti i comunicati > Nuove Leggi sull'ordine pubblico e la dissimulazione del volto: un primo bilancio (comunicato stampa del 6.2.2017).

- Convenzione del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul): il 14 dicembre 2017 la Svizzera ha depositato lo strumento di ratifica; la Convenzione è in vigore per la Svizzera dal 1° aprile 2018;
- Protocollo n. 15 che modifica la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: la Svizzera ha ratificato il Protocollo aggiuntivo il 15 luglio 2016 (il Protocollo tuttavia entrerà in vigore solo dopo che sarà stato ratificato dai 47 Stati del Consiglio d'Europa);
- Convenzione n. 189 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici: la Svizzera ha ratificato la Convenzione il 12 novembre 2014 (in vigore dal 12 novembre 2015).

### **3 Politica generale di lotta contro la discriminazione razziale**

- 21 La politica generale della Svizzera contro la discriminazione razziale comprende le seguenti priorità: protezione giuridica, tutela delle minoranze e dei migranti, monitoraggio, promozione di iniziative della società civile, apertura delle istituzioni e *mainstreaming*, protezione contro la discriminazione razziale a livello cantonale e comunale nel quadro dei programmi d'integrazione cantonali (PIC). A livello federale l'SLR è il servizio specializzato responsabile dell'elaborazione e del coordinamento di misure in questo ambito; l'attuazione è però spesso demandata alle singole unità competenti. Anche le commissioni extraparlamentari svolgono una funzione importante.

#### **3.1. Protezione giuridica**

- 22 Benché il Consiglio federale, sulla base dei risultati di uno studio del Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU), sia dell'opinione che l'attuale legislazione garantisca un buon livello di protezione, nel 2016 ha constatato che soprattutto gli strumenti di diritto privato non sono sufficientemente noti e risultano poco utilizzati. La situazione potrebbe dunque essere migliorata con l'introduzione di misure concrete. Per maggiori informazioni si rinvia alla parte 2 (cap. 2 e 6).

#### **3.2. Protezione delle minoranze e dei migranti**

- 23 Alcuni gruppi di persone sono di frequente oggetto di discriminazione razziale o di comportamenti razzisti. È perciò importante integrare gli strumenti utilizzati generalmente per la lotta contro la discriminazione razziale con procedure specifiche che tengano conto delle

peculiarità di gruppi particolarmente vulnerabili. Per le misure prese dalla Svizzera si rinvia al capitolo 5.3 dove sono descritte in dettaglio.

### **3.3. Monitoraggio**

24 Per garantire l'attuazione delle misure e monitorare la situazione sono indispensabili molti dati. La Svizzera dispone di un sistema di monitoraggio che integra le diverse fonti di dati esistenti (relative ai vari aspetti della discriminazione razziale) e ha sviluppato strumenti che permettono di identificare quali sono tendenzialmente gli atteggiamenti della popolazione svizzera di fronte al razzismo e alla discriminazione razziale. Ulteriori informazioni in merito si trovano nel capitolo 2.2.

### **3.4. Promozione di iniziative della società civile**

25 La società civile svolge un ruolo chiave in tutti gli ambiti della lotta contro la discriminazione. L'SLR sostiene progetti in questo ambito con un contributo di circa un milione di franchi svizzeri all'anno, un terzo dei quali destinati ad attività scolastiche. Con queste sovvenzioni vengono supportati anche progetti su temi specifici, per esempio sulla discriminazione multipla a cui sono sottoposti i richiedenti l'asilo LGBTI.

### **3.5. Apertura delle istituzioni e *mainstreaming***

26 La responsabilità dell'attuazione di misure volte a rafforzare la protezione contro la discriminazione spetta, in ultima istanza, all'autorità competente nello specifico ambito (Ufficio federale della sanità pubblica, Ufficio federale delle abitazioni, Segreteria di Stato della migrazione, Ufficio federale delle assicurazioni sociali ecc.). Con il progetto «Swiss Hospitals for Equity», per esempio, gli ospedali partecipanti hanno elaborato misure che puntano a garantire ai migranti l'accesso a prestazioni adeguate<sup>9</sup>. Anche a livello cantonale e comunale i PIC prevedono che i delegati all'integrazione collaborino direttamente con le strutture ordinarie per rafforzare la protezione contro la discriminazione razziale.

### **3.6. Protezione contro la discriminazione a livello cantonale e comunale**

27 La discriminazione razziale si manifesta spesso in ambiti la cui competenza spetta in primo luogo a Cantoni, Comuni e città (scuola, sanità pubblica, politica sociale, polizia ecc.). Anche le misure introdotte devono pertanto essere adattate alle diverse realtà e al relativo livello politico, e devono coinvolgere le ONG locali. Con i PIC la Svizzera dispone, dal 2014, di uno

---

<sup>9</sup> [www.hospitals4equity.ch/it/](http://www.hospitals4equity.ch/it/)

strumento che da un lato fissa obiettivi comuni a tutti i Cantoni sul fronte della protezione dalla discriminazione e, dall'altro, concede loro un sufficiente spazio di manovra sul piano dell'attuazione in modo da garantire l'adeguamento alle specifiche condizioni locali. Le misure introdotte con i PIC devono andare espressamente a beneficio di tutta la popolazione, ma soprattutto dei migranti e dei cittadini svizzeri che subiscono forme di discriminazione razziale, e si iscrivono pertanto nella strategia dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, in particolare nell'obiettivo 10.2 (per ulteriori informazioni sui PIC cfr. cap. 7.2).

### 3.7. Contributi delle commissioni extraparlamentari

- 28 Le commissioni extraparlamentari competenti, la CFR e la CFM, sono organi di monitoraggio e consulenza indipendenti dall'Amministrazione che non svolgono compiti statali<sup>10</sup>. La CFR ha il mandato di osservare in maniera critica l'operato dello Stato e della società nel campo della protezione dalla discriminazione razziale. Può farsi carico delle esigenze e delle preoccupazioni delle minoranze ed esprimere liberamente la propria opinione senza doversi attenere alle posizioni dei poteri pubblici o a una determinata linea politica. La CFM si occupa delle questioni sociali, economiche, culturali, politiche, demografiche e giuridiche che possono essere sollevate dal soggiorno in Svizzera di stranieri. Entrambe le commissioni offrono consulenza al Consiglio federale e all'Amministrazione e pubblicano rapporti, pareri e raccomandazioni. In questo modo svolgono un ruolo importante nell'elaborazione di misure contro la discriminazione razziale.
- 29 Conformemente al suo mandato la CFR definisce così le proprie priorità: prevenzione e sensibilizzazione, analisi e ricerca, informazione, comunicazione e consulenza, elaborazione di raccomandazioni e pareri, monitoraggio. I temi della CFR vengono affrontati su base pluriennale e anche i progetti hanno a volte una durata di vari anni. Esempi di attività nel periodo in rassegna:
- la campagna «Svizzera variopinta», che si è svolta nel 2015 in occasione dei vent'anni di vita della CFR, ha dato un contributo significativo alla lotta contro l'istigazione all'odio e la discriminazione razziale in Internet e nei media sociali;
  - la giornata di studi «Muslimfeindlichkeit: Gesellschaft, Medien und Politik», organizzata nel 2017 dalla CFR e dall'Università di Friburgo, ha visto riuniti esperti, operatori e rappresentanti della società civile. Sulla base di vari studi e osservazioni sul campo i relatori

---

<sup>10</sup> L'istituzione di una commissione extraparlamentare (presupposti, composizione, durata del mandato, limitazione della durata della funzione, limiti di età, indennizzo ecc.) è disciplinata nella LOGA (art. 57a segg.) e nell'OLOGA (art. 8a segg.).

hanno messo in evidenza in che modo è cambiato il discorso politico e come sono visti oggi i musulmani in Svizzera;

- sempre nel 2017 la CFR ha pubblicato uno studio giuridico dell'Università di scienze applicate Zurigo (ZHAW) che esamina il fenomeno del razzismo anti-neri in Svizzera<sup>11</sup>. Tenendo conto dei risultati di queste ricerche la Commissione ha formulato una serie di raccomandazioni<sup>12</sup>;
- due volte all'anno la CFR pubblica la rivista «TANGRAM» con un dossier tematico che contribuisce alla discussione e alla formazione di un'opinione. Nel periodo preso in esame nel presente rapporto sono stati trattati, tra gli altri, i seguenti temi: sport e razzismo, ostilità verso i musulmani, antisemitismo, razzismo contro i neri, Jenisch, Sinti e Manouche e Rom in Svizzera, accesso alla giustizia, razzismo a scuola.

30 Tra le priorità della CFM rientrano la protezione dei profughi, la migrazione per motivi economici, la coesione sociale e le questioni transnazionali. La CFM pubblica una rivista dedicata al tema dell'integrazione e della migrazione intitolata «terra cognita» e organizza una giornata di studi annuale su un argomento di attualità legato alla migrazione. Sul suo sito Internet propone informazioni approfondite per sensibilizzare i lettori. Nel 2016 ha infine organizzato la mostra FUGGIRE in collaborazione con la DSC, la SEM e l'ACNUR. Progetti e raccomandazioni della CFM nel periodo in rassegna:

- naturalizzazione: proposte e raccomandazioni per un diritto di cittadinanza aggiornato (2012);
- vecchiaia e migrazione (2012);
- soggiorni temporanei per svolgere un'attività lucrativa (2013);
- concessione di protezione (raccomandazioni per un nuovo statuto di protezione) (2014);
- economia e lavoro (2016);
- riorganizzazione dell'ambito dell'asilo (2017);
- integrazione - non uno strumento di misura ma un compito per tutti! (2017)

---

<sup>11</sup> T. Naguib et al., *Anti-Schwarze-Rassismus. Juristische Untersuchung zu Phänomen, Herausforderungen und Handlungsbedarf*, Basilea, 2017.

<sup>12</sup> Raccomandazioni e studi si possono trovare al link: [www.ekr.admin.ch/dienstleistungen/d115/1320.html](http://www.ekr.admin.ch/dienstleistungen/d115/1320.html)



## **Parte seconda: esame dell'applicazione degli articoli da 1 a 7 della Convenzione**

I commenti agli articoli si riferiscono all'applicazione delle raccomandazioni finali relative al settimo, ottavo, nono rapporto combinato presentato dalla Svizzera, che sono state adottate dal Comitato nel corso della sua 2291<sup>a</sup> riunione il 20 febbraio 2014.

### **1 Articolo 1: definizione di discriminazione razziale**

#### **2.1. Applicazione della Convenzione nel diritto nazionale**

##### **Applicazione della raccomandazione contenuta nel numero 6a delle osservazioni conclusive**

Il Comitato raccomanda alla Svizzera di adottare una definizione chiara e completa di discriminazione razziale che comprenda la discriminazione diretta e indiretta e copra tutti gli ambiti della vita (privata e pubblica).

31 Le informazioni contenute nel settimo, ottavo, nono rapporto combinato restano attuali. L'ordinamento giuridico svizzero è caratterizzato da una tradizione monistica, pertanto nella sua giurisprudenza il Tribunale federale ha cominciato a riferirsi, sin dal momento della ratifica, alle disposizioni della Convenzione. Il riconoscimento della procedura di comunicazione individuale conformemente all'articolo 14 CERD ha inoltre contribuito a garantire un rispetto ancora più rigoroso delle medesime.

#### **2.2. Dati relativi alla discriminazione razziale in Svizzera**

##### **Applicazione della raccomandazione contenuta nel numero 9 delle osservazioni conclusive**

Il Comitato raccomanda alla Svizzera di introdurre un sistema efficace di raccolta dati sulle differenze etniche basato su vari indicatori che tuteli l'anonimato e il principio di autoidentificazione di persone e gruppi al fine di fornire un adeguato fondamento empirico per l'elaborazione di misure politiche e migliorare così l'esercizio, in condizioni di uguaglianza, dei diritti sanciti dalla Convenzione.

32 Il razzismo e la discriminazione razziale comprendono fenomeni molto diversi; i dati provengono pertanto da fonti assai differenziate. I servizi statali registrano atti giuridicamente rilevanti che danno luogo a una denuncia, a un procedimento penale o a una condanna. I media e le organizzazioni non governative (p. es. centri di consulenza o centri a cui ci si può rivolgere

per sporgere denuncia) rilevano anche casi che non necessariamente sono poi portati davanti a un tribunale. I sondaggi infine forniscono informazioni sia sulle discriminazioni subite dalle persone intervistate sia sulle opinioni diffuse tra la popolazione a proposito di razzismo e discriminazione razziale.

- 33 Per avere una migliore panoramica della situazione, l'SLR pubblica dal 2012 un rapporto biennale sulla discriminazione razziale in Svizzera in vari ambiti della vita e in relazione a gruppi particolarmente vulnerabili della popolazione. L'ultimo rapporto è stato pubblicato nell'ottobre del 2017<sup>13</sup>.
- 34 Dal 2016 anche l'UST pubblica ogni due anni l'indagine sulla convivenza in Svizzera che raccoglie dati sugli atteggiamenti razzisti o xenofobi della popolazione svizzera e sulle forme di discriminazione sperimentate dalle persone intervistate<sup>14</sup>. A partire dalla terza indagine, che sarà svolta nel 2020, i dati raccolti saranno sufficientemente significativi per far emergere delle tendenze e poter adeguare di conseguenza le misure adottate.
- 35 Conformemente alla prassi diffusa a livello europeo (ad eccezione del Regno Unito) nelle statistiche pubbliche svizzere la popolazione non è divisa in gruppi etnici: non vengono registrati dati statistici relativi alla «razza» o all'etnia, la popolazione non è differenziata/classificata in gruppi «razziali» o etnici e i concetti di «razza» o di appartenenza etnica non sono utilizzati come concetti statistici sociali o demografici. Il rilevamento di questo tipo di dati è giudicato in maniera controversa dai gruppi potenzialmente interessati. Mentre alcuni partecipanti al convegno sul razzismo nei confronti dei neri che si è svolto nel maggio del 2018 si sono espressi a favore della raccolta di dati sulle persone di colore in Svizzera, nell'ambito della procedura di consultazione sul presente rapporto la Federazione svizzera delle comunità israelite (FSCI) si è mostrata più reticente e ha fatto notare che questi indicatori sono già inclusi nei censimenti della popolazione e che molte persone non amano fornire questo tipo di informazioni.

---

<sup>13</sup> Servizio per la lotta al razzismo, *Discriminazione razziale in Svizzera*, Berna, ottobre 2017: <https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/frb/resoconto-periodico-e-monitoraggio/rapporto.html>

<sup>14</sup> Cfr.: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/popolazione/rilevazioni/zids.html>

## 2 Articolo 2: condanna della discriminazione razziale

### Applicazione della raccomandazione contenuta nel numero 6b delle osservazioni conclusive

Il Comitato raccomanda alla Svizzera di introdurre una disposizione di carattere generale nel diritto civile e amministrativo che vieti la discriminazione razziale diretta e indiretta in tutti gli ambiti della vita privata e pubblica e garantisca alle vittime il ricorso a rimedi giuridici adeguati.

- 36 La Svizzera non dispone di una disposizione legislativa di carattere generale che comprenda tutte le forme di discriminazione. Questa situazione si spiega con le specificità dell'ordinamento giuridico svizzero caratterizzato da una tradizione monistica e dal federalismo, come illustrato nel documento di base (CCD) e nei rapporti precedenti.
- 37 In uno studio sull'accesso alla giustizia in casi di discriminazione il Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU) è giunto alla conclusione che non sia consigliabile emanare in Svizzera una legge generale contro la discriminazione. Le problematiche sono molto varie e sarebbe difficile elaborare un atto normativo che le comprenda tutte. Una legge di questo tipo potrebbe inoltre rimettere in discussione tutte le conquiste fatte finora in questo campo e indebolire le forme di monitoraggio, consulenza e supporto esistenti nei vari settori<sup>15</sup>. Infine, il Parlamento svizzero ha respinto finora ogni intervento parlamentare volto a emanare una legge contro la discriminazione razziale che includa tutti gli ambiti della vita pubblica e privata<sup>16</sup>.
- 38 Il fatto che i casi portati davanti alla giustizia siano pochi potrebbe però indicare che le vittime non conoscano gli strumenti a loro disposizione o che non ne facciano uso a causa di ostacoli procedurali. Il Consiglio federale ha valutato la situazione per verificare le possibilità di miglioramento e ha messo in cantiere misure adeguate (cfr. cap. 6).

### Applicazione della raccomandazione contenuta nel numero 6c delle osservazioni conclusive

<sup>15</sup> Kälin Walter, Locher Reto et al., *Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfällen*, CSDU, Berna, luglio 2015: [www.skmr.ch](http://www.skmr.ch) > Home > Settori tematici > Politica di genere > Pubblicazioni

<sup>16</sup> Il Consiglio federale e il Parlamento si oppongono comunque sistematicamente anche a qualunque intervento parlamentare che chieda l'abrogazione della norma penale contro la discriminazione razziale (art. 261<sup>bis</sup> CP) e nel maggio del 2018 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) ha deciso di sottoporre al Consiglio nazionale un progetto di legge che punta a estendere l'applicazione dell'articolo 261<sup>bis</sup> CP alla discriminazione a causa dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere (FF 2018 3209).

Il Comitato raccomanda alla Svizzera di introdurre nel Codice penale una disposizione che permetta di considerare le motivazioni o intenzioni razziste un'aggravante in caso di infrazione e di comminare pene più severe conformemente alla raccomandazione generale n. 31.

- 39 Il diritto svizzero non contiene alcuna definizione giuridica specifica del crimine di odio (*hate crime*). Non conosce nemmeno definizioni che possano qualificare come reato basato sull'odio i crimini commessi per motivazioni razziste, che in quanto tali debbano essere indagati, rilevati e puniti in modo specifico comminando sanzioni penali più severe. Tuttavia la motivazione razzista di un reato viene regolarmente presa in considerazione, caso per caso, nella commisurazione della pena (nella fattispecie nella determinazione della colpa dell'autore secondo l'art. 47 cpv. 2 CP e nel concorso di reati secondo l'art. 49 CP), soprattutto nel quadro degli articoli 111 segg. (Dei reati contro la vita e l'integrità della persona), 173 segg. (Dei delitti contro l'onore), 180 segg. (Dei crimini o dei delitti contro la libertà personale), 261 (Perturbamento della libertà di credenza e di culto) o 261<sup>bis</sup> (Discriminazione razziale) CP. Non sono pertanto necessari emendamenti legislativi per tenere conto adeguatamente dei moventi razzisti nella commisurazione della pena.
- 40 Dal 2009 la Statistica criminale di polizia (SCP) rileva, secondo principi uniformi di registrazione e di valutazione, i casi denunciati in tutta la Svizzera e il tasso di risoluzione di questi casi. Per tutte le infrazioni che non ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 261<sup>bis</sup> CP può essere comunque segnalata un'eventuale motivazione razzista. Per quanto riguarda la rilevazione statistica dei crimini di odio fondati sull'orientamento sessuale, l'identità e l'espressione di genere o le caratteristiche sessuali, nella sua risposta alla mozione Quadranti 17.3667 il Consiglio federale ritiene importante promuovere l'uguaglianza ed eliminare qualsiasi discriminazione, quindi anche quella basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, rilevando cifre che consentano di adottare misure adeguate. Resta comunque difficile, nel quadro della SCP, garantire un rilevamento dei dati efficiente, basato su criteri unitari e vincolante per tutti i Cantoni.

## 2.1. Iniziative popolari

### **Applicazione della raccomandazione contenuta nel numero 8 delle osservazioni conclusive**

Il Comitato invita la Svizzera a intensificare i suoi sforzi per introdurre un sistema di controllo efficace e indipendente della compatibilità tra le iniziative popolari e gli obblighi internazionali

assunti nel campo dei diritti umani, incluso il rispetto della Convenzione. Le raccomanda inoltre di impegnarsi maggiormente per informare la popolazione nel modo più ampio possibile rispetto a eventuali conflitti tra le richieste popolari e gli obblighi dello Stato nell'ambito dei diritti umani, sottolineando le conseguenze che potrebbero derivarne.

- 41 Il diritto dei cittadini di modificare parzialmente la Costituzione attraverso un'iniziativa è un elemento essenziale della democrazia svizzera. Il Parlamento ha respinto nel 2016 un pacchetto di misure legislative volte a migliorare la compatibilità tra le iniziative popolari e il diritto internazionale non vincolante. La Svizzera continuerà a rispettare gli impegni presi nel campo dei diritti umani e a esaminare e risolvere caso per caso eventuali conflitti tra la Costituzione federale e le disposizioni relative ai diritti umani, tenendo conto della volontà popolare.
- 42 Le iniziative popolari devono rispettare le norme imperative del diritto internazionale (art. 139 cpv. 3, art. 193 cpv. 4 e art. 194 cpv. 2 Cost.). Un'iniziativa popolare che non rispetti tali norme è dichiarata non valida dal Parlamento e non viene sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.
- 43 La compatibilità di un'iniziativa popolare con gli impegni internazionali della Svizzera viene per prima cosa esaminata dal Consiglio federale, che presenta i risultati di questo esame al Parlamento in un messaggio con la raccomandazione di accogliere o respingere l'iniziativa in questione. Se necessario, il problema della compatibilità tra diritto internazionale e testo dell'iniziativa viene trattato anche nelle spiegazioni del Consiglio federale spedite agli aventi diritto di voto prima di ogni votazione.

## 2.2. Istituzione nazionale per i diritti umani (INDU)

### **Applicazione della raccomandazione contenuta nel numero 10 delle osservazioni conclusive**

Il Comitato ribadisce la sua precedente raccomandazione: fondare un'istituzione nazionale per i diritti umani conforme ai Principi di Parigi concernenti lo statuto delle istituzioni nazionali. Raccomanda inoltre di dotare la CFR di mezzi e risorse adeguati.

- 44 Nel quadro di un progetto pilota quinquennale la Confederazione ha acquistato prestazioni del Centro svizzero di competenza per i diritti umani per il valore di 1 milione di franchi all'anno. Il Centro ha iniziato le sue attività nel 2011 e da allora ha portato avanti numerosi progetti, in particolare studi, convegni, formazioni e pubblicazioni (cfr. pag. 54 e 55 CCD). Sulla base di una valutazione, nel 2015 il Consiglio federale ha deciso di prorogare il progetto pilota di altri

cinque anni e ha dato l'incarico ai dipartimenti federali competenti (DFAE e DFGP) di elaborare varie opzioni per arrivare a una regolamentazione permanente. Nel giugno del 2016 il Consiglio federale ha esaminato queste opzioni.

- 45 Attualmente l'Amministrazione federale sta cercando di gettare le basi per la creazione di un'istituzione nazionale per i diritti umani.
- 46 Dal 2001 la lotta contro il razzismo e la discriminazione è istituzionalizzata a livello federale. L'SLR è responsabile dell'elaborazione e del coordinamento della politica nazionale contro il razzismo<sup>17</sup>. L'attuazione delle misure previste nei vari ambiti è di competenza degli uffici pubblici interessati. Le commissioni extraparlamentari svolgono un'importante funzione di controllo: composte di specialisti e di persone direttamente coinvolte, non hanno il compito di contribuire alla definizione delle politiche nazionali bensì di osservare con occhio critico gli interventi dello Stato e di mettere le proprie competenze a sua disposizione.
- 47 Per questa ragione la CFR può occuparsi liberamente delle esigenze e delle richieste delle minoranze e prendere posizione senza essere obbligata a seguire una linea statale o politica. Osserva la vita sociale e politica e incontra periodicamente rappresentanti di gruppi che subiscono forme di discriminazione e di razzismo. Verifica inoltre l'applicazione della disposizione penale contro la discriminazione razziale (art. 261<sup>bis</sup> CP<sup>18</sup>). Tra il 2011 e il 2018 il budget annuale della CFR ha oscillato tra i 180 000 e i 200 000 franchi.
- 48 Nella sua decisione di istituzione della CFR del 22 maggio 2013 il Consiglio federale ha rafforzato l'indipendenza della Commissione. La comunicazione verso l'esterno non deve più essere sottoposta all'approvazione della Segreteria generale del DFI, che ne prende solo conoscenza. Tramite la procedura di consultazione degli uffici la CFR è direttamente coinvolta in tutti gli affari del Parlamento e del Consiglio federale. La CFR può inoltre presentare pareri indipendenti agli organismi dell'ONU, del Consiglio d'Europa, dell'OSCE e di altre

---

<sup>17</sup> Ordinanza sui progetti in favore dei diritti umani e contro il razzismo (RS **151.21**), art. 3: Il Servizio per la lotta al razzismo (Servizio), integrato nella Segreteria generale del Dipartimento federale dell'interno (DFI), ha i compiti seguenti:

- a. promuove e coordina le attività di prevenzione del razzismo, dell'antisemitismo e della xenofobia e di promozione dei diritti umani a livello federale, cantonale e comunale;
- b. coordina le sue attività con l'Amministrazione federale, le commissioni extraparlamentari, i Cantoni, i Comuni e le competenti conferenze intercantonali;
- c. realizza progetti in modo autonomo o in collaborazione con terzi;  
(...).

<sup>18</sup> Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP), RS **311.0**.

organizzazioni. Può denunciare casi di discriminazione e di razzismo e, nel quadro del suo mandato, tenere i contatti con servizi cantonali ufficiali, i partiti e altre organizzazioni. Può infine commissionare perizie giuridiche su questioni di portata generale, chiedere l'opinione di esperti ed effettuare audit.

- 49 Il Consiglio federale ritiene che questo modello e la ripartizione dei compiti tra la CFR e l'SLR si siano dimostrati validi nel campo della lotta contro il razzismo. Per questa ragione ha sistematicamente preso posizione contro tutte le iniziative parlamentari tese a smantellare o indebolire la CFR.

### 2.3. Riserva relativa all'articolo 2

#### **Applicazione della raccomandazione contenuta nel numero 11 delle osservazioni conclusive**

Il Comitato raccomanda alla Svizzera di ritirare la propria riserva relativa all'articolo 2 paragrafo 1 a) della Convenzione o di precisare le proprie ragioni nel caso decidesse di non farlo.

- 50 La Svizzera è uno Stato parte di molte importanti convenzioni relative ai diritti umani che proteggono i singoli contro la discriminazione. Il Consiglio federale esamina regolarmente, alla luce della situazione giuridica e politica, la possibilità di ratificare altri strumenti internazionali di tutela dei diritti umani o di ritirare le proprie riserve. L'elenco delle ultime convenzioni ratificate si trova al numero 20.
- 51 Le ragioni della riserva espressa dalla Svizzera in relazione all'accesso al mercato del lavoro sono state dettagliatamente illustrate nel primo rapporto della Svizzera, presentato il 14 marzo 1997 (n. 50 segg.), e mantengono ancora oggi la loro validità. Il sistema duale di ammissione degli stranieri, che prevede una distinzione tra cittadini provenienti dai Paesi UE/AELS e cittadini di Paesi terzi, si basa su accordi bilaterali con gli Stati interessati ed è stato considerato lecito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>19</sup>. Per disporre anche in futuro di un certo margine di manovra, la Svizzera intende mantenere la sua riserva.

---

<sup>19</sup> Abdulaziz, Cabales e Balkandali vs. Regno Unito del 28 maggio 1985, cpv. 84.

### 3 Articolo 3: condanna dell'apartheid

- 52 A livello nazionale la Svizzera persegue la sua politica di sostegno all'integrazione e di lotta contro la segregazione attraverso vari programmi e misure, alcuni dei quali sono elencati di seguito.
- 53 «Progetti urbani – integrazione sociale nelle zone abitative» (2008-2015): con questo programma la Confederazione ha aiutato i Comuni, con il sostegno dei Cantoni, a migliorare la qualità di vita nei quartieri in cui sono presenti specifiche problematiche, promuovendo l'integrazione sociale ed evitando forme di segregazione abitativa<sup>20</sup>. Visto il bilancio positivo di questa iniziativa, gli enti coinvolti, pubblici e privati, continuano a portare avanti varie misure elaborate nell'ambito del progetto. Il Consiglio federale ha incaricato l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) di sviluppare, nel quadro della Politica degli agglomerati della Confederazione 2016+, un nuovo programma chiamato «Coesione nei quartieri» che miri, in collaborazione con i Comuni, a garantire l'integrazione nella vita sociale di gruppi diversi della popolazione tenendo conto delle molteplici esigenze di una società plurale<sup>21</sup>.
- 54 «Periurban»: con questo programma la CFM sostiene la promozione dell'integrazione nelle regioni che finora hanno lavorato poco, o non hanno lavorato affatto, sulla coesione sociale o le cui misure in questo ambito non sono state sostenute dalla Confederazione. Nella terza e ultima fase del programma, avviato nel 2016 e destinato a concludersi nel 2020, saranno sostenuti i Comuni rurali che desiderano rafforzare la coesione sociale e la partecipazione della popolazione tramite progetti innovativi<sup>22</sup>.
- 55 «Citoyenneté – concertarsi, creare, decidere»: grazie a progetti modello, la CFM promuove nuove possibilità di partecipazione. A tale scopo fa leva sul concetto di «citoyenneté» che mette in primo piano la partecipazione e la codecisione di tutti, indipendentemente dalla nazionalità. Il programma punta a incentivare in ogni singolo individuo la capacità di formarsi un'opinione, di esprimere la propria volontà e di approfondire le proprie conoscenze dei principi democratici e dei diritti fondamentali. Vengono sostenuti i progetti che permettono al maggior numero di persone di partecipare ai dibattiti pubblici e ai processi decisionali.

---

<sup>20</sup> [www.are.admin.ch](http://www.are.admin.ch) > Città e agglomerati > Programmi e progetti > Progetti urbani

<sup>21</sup> [www.are.admin.ch](http://www.are.admin.ch) > Città e agglomerati > Strategia e pianificazione > Politica degli agglomerati della Confederazione 2016+

<sup>22</sup> [www.periurban.ch](http://www.periurban.ch) > Periurban > Programma (de, fr)



56 Le misure introdotte nel campo dell'istruzione descritte nei capitoli 5.3 e 7.2 contribuiscono a loro volta alla lotta contro i fenomeni di segregazione e di esclusione sociale, in particolare delle minoranze e delle persone con un retroterra migratorio.

#### **4 Articolo 4: misure volte a punire determinati atti di discriminazione razziale**

##### **4.1. Riserva relativa all'articolo 4**

###### **Applicazione della raccomandazione contenuta nel numero 11 delle osservazioni conclusive**

Il Comitato raccomanda alla Svizzera di ritirare la propria riserva relativa all'articolo 4 della Convenzione o di precisare le proprie ragioni nel caso decidesse di non farlo.

57 La Svizzera non prevede controlli preventivi sulle organizzazioni prima della loro costituzione. Se la costituzione o la conduzione di un gruppo razzista, il sostegno fornito a un tale gruppo o la partecipazione alle sue attività fossero punibili per legge, significherebbe che il destinatario di una simile disposizione penale dovrebbe riconoscere autonomamente lo scopo illegale (non sempre palese) dell'organizzazione e dovrebbe astenersi dall'adesione per non rendersi passibile di azione penale. Questo stato di cose sarebbe difficilmente compatibile con il diritto fondamentale della libertà di associazione (art. 23 Cost.). Le proposte di introduzione di un tale divieto sono state respinte dalla maggioranza in un processo di consultazione svoltosi nel 2003 e non vi sono nuovi elementi che suggeriscano un cambio di atteggiamento.

58 Tuttavia, il Codice civile consente al giudice, ad istanza dell'autorità competente o di un interessato, di sciogliere un'associazione quando il suo fine sia illecito od immorale (art. 78 CC), come le organizzazioni che hanno per obiettivo la diffusione di un'ideologia razzista.

###### **Applicazione della raccomandazione contenuta nel numero 12c delle osservazioni conclusive**

Il Comitato raccomanda di sensibilizzare il personale legale e le autorità giudiziarie in merito alle norme internazionali a tutela della libertà di opinione ed espressione e alle norme che vietano i discorsi che incitano all'odio razziale.

59 In Svizzera i diritti umani e la legislazione in materia di discriminazione razziale sono contenuti didattici obbligatori nelle facoltà di diritto. Tutti i procuratori pubblici e i giudici a tempo pieno

devono essere in possesso di un diploma universitario in giurisprudenza se intendono esercitare la professione. Diverse scuole universitarie offrono corsi e seminari specifici su questi temi o prevedono di introdurli in futuro (p. es. Università di Ginevra e Basilea).

- 60 In Svizzera non esiste un percorso formativo obbligatorio per i giudici. L'organizzazione delle autorità giudiziarie cantonali e la formazione dei magistrati che vi lavorano sono di competenza dei Cantoni. Per quanto riguarda i procuratori pubblici e i magistrati della Confederazione, la legislazione non prevede una formazione specifica (cfr. p. es. art. 42 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione).
- 61 Per quanto riguarda la sensibilizzazione alle norme internazionali, i funzionari giudiziari hanno accesso a un'adeguata offerta di corsi di formazione continua. Il Centro per l'educazione ai diritti umani dell'Alta scuola pedagogica di Lucerna, per esempio, vanta un'ampia esperienza nella trasmissione di conoscenze nel campo dei diritti umani. Anche altre istituzioni, come la Fondazione per la formazione continua dei giudici svizzeri, offrono corsi di perfezionamento per giudici, cancellieri, procuratori pubblici e giudici istruttori. Il CSDU organizza inoltre periodicamente convegni rivolti anche al personale del settore della giustizia.
- 62 Per ulteriori informazioni si rimanda alle informazioni supplementari della Svizzera su tre osservazioni conclusive del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale in merito al suo settimo, ottavo, nono rapporto combinato, presentate al Comitato in conformità al numero 23 delle osservazioni conclusive CERD/C/CHE/CO/7-9, ad n. 12c.

**Applicazione della raccomandazione contenuta nel numero 12d delle osservazioni conclusive**

Il Comitato raccomanda alla Svizzera di adottare provvedimenti su misura, oltre all'azione penale, contro casi di dichiarazioni e atti razzisti, compresi il dissenso formale da parte di alte cariche pubbliche e la condanna di opinioni che incitano all'odio razziale.

- 63 Il pubblico incitamento all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone sulla base dell'appartenenza a una «razza», etnia o religione è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 261<sup>bis</sup> CP). L'attuazione dell'iniziativa

parlamentare Reynard estenderebbe questa disposizione penale alla discriminazione basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (cfr. n. 12)<sup>23</sup>. Nel campo del diritto civile, in caso di violazione del diritto della personalità tramite discorso di incitamento all'odio è possibile invocare gli articoli 28 segg. CC, se la persona è attaccata direttamente. L'offerta di servizi di consulenza introdotta nei Cantoni nell'ambito dei PIC mira a rendere più efficaci questi mezzi di ricorso.

- 64 Nel complesso, il numero dei casi di razzismo portati finora in tribunale ai sensi dell'articolo 261<sup>bis</sup> CP è rimasto stabile (41 sentenze nel 2016, 57 nel 2015, 22 nel 2014 e 47 nel 2013), così come la loro natura. Solo pochissime cause hanno riguardato i media (secondo la raccolta di sentenze della CFR sull'art. 261<sup>bis</sup> CP: 2 nel 2016, 8 nel 2015) o esponenti politici (0 nel 2016, 1 nel 2015). Una parte ragguardevole dei casi riguarda invece esternazioni razziste nella sfera della comunicazione digitale (12 % dei casi censiti tra il 1995 e il 2016)<sup>24</sup>.
- 65 Alla luce di questo fenomeno, oltre alla necessità di misure repressive, si riconosce anche l'importanza delle misure di sensibilizzazione e di prevenzione. Le autorità mettono pertanto in pratica e promuovono una cultura della contro-narrazione (*counter speech*) focalizzata sulla convivenza. Nei loro discorsi i consiglieri e le consigliere federali rammentano periodicamente la necessità di promuovere la convivenza e di non dare seguito ai richiami all'intolleranza<sup>25</sup>.
- 66 Per ulteriori informazioni si rimanda alle indicazioni supplementari della Svizzera su tre osservazioni conclusive del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale in merito al suo settimo, ottavo, nono rapporto combinato, presentate al Comitato in conformità al numero 23 delle osservazioni conclusive CERD/C/CHE/CO/7-9, ad n. 12d.

## **5 Articolo 5: eliminazione della discriminazione razziale, segnatamente nel settore di determinati diritti umani**

### **5.1. Naturalizzazione**

**Applicazione della raccomandazione contenuta nel numero 13 delle osservazioni conclusive**

<sup>23</sup> Iniziativa parlamentare «Lottare contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale» (Mathias Reynard, 13.407).

<sup>24</sup> Raccolta dei casi giuridici della CFR sull'articolo 261<sup>bis</sup> CP: al momento della stesura del presente rapporto i dati relativi al 2017 non erano ancora disponibili.

<sup>25</sup> <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/discorsi/discorsi-dei-consiglieri-federali.msg-id-65398.html>; [www.edi.admin.ch/edi/de/home/dokumentation/reden.msg-id-64372.html](http://www.edi.admin.ch/edi/de/home/dokumentation/reden.msg-id-64372.html)

Il Comitato raccomanda alla Svizzera di garantire che qualsiasi revisione della legge sulla cittadinanza non abbia un impatto sproporzionato e discriminatorio su determinati gruppi. Ricorda inoltre la sua precedente raccomandazione di adottare criteri uniformi di integrazione per la procedura di naturalizzazione, in conformità con la Convenzione, e di adottare tutte le misure necessarie per garantire che su tutto il territorio nazionale le domande di naturalizzazione non siano respinte sulla base di motivi discriminatori, anche stabilendo una procedura indipendente e uniforme di ricorso in tutti i Cantoni.

- 67 A integrazione delle informazioni supplementari della Svizzera su tre osservazioni conclusive del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale in merito al suo settimo, ottavo, nono rapporto combinato, presentate al Comitato in conformità al numero 23 delle osservazioni conclusive CERD/C/CHE/CO/7-9 (ad n. 13), vanno rilevati gli sviluppi elencati di seguito.
- 68 La revisione della legge federale sulla cittadinanza svizzera (LCit), entrata in vigore il 1° gennaio 2018, ha armonizzato a livello nazionale le condizioni per la naturalizzazione garantendo un'esecuzione uniforme delle naturalizzazioni in Svizzera. La LCit stabilisce che il titolare di un permesso di domicilio può essere naturalizzato se vive in Svizzera da almeno dieci anni ed è ben integrato. L'integrazione è considerata riuscita se la persona interessata è in grado di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale, se rispetta la sicurezza e l'ordine pubblico e i valori della Costituzione federale, se partecipa alla vita economica o acquisisce una formazione e se promuove l'integrazione della sua famiglia. I richiedenti devono inoltre essersi familiarizzati con le condizioni di vita svizzere e non devono compromettere la sicurezza interna o esterna del Paese. L'ordinanza esecutiva elenca i criteri d'integrazione rilevanti per la naturalizzazione e stabilisce la procedura in caso di precedenti penali e di ricorso all'aiuto sociale. Ora la legge sulla cittadinanza stabilisce esplicitamente che, al momento di valutare le competenze linguistiche e la capacità di mantenersi economicamente, le autorità competenti devono tenere conto della situazione individuale della persona che presenta la domanda di naturalizzazione. Se questi criteri di naturalizzazione non possono essere soddisfatti per disabilità, malattia o altre importanti circostanze personali, nulla si frappone a priori alla naturalizzazione (art. 12 cpv. 2 LCit).
- 69 La naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri di terza generazione è stata approvata nella votazione popolare del 12 febbraio 2017 con il 60,4 per cento di voti favorevoli. I giovani

stranieri di terza generazione che hanno trascorso tutta la loro vita in Svizzera e che di solito hanno un legame più forte con questo Paese che con quello di origine dei loro nonni beneficiano così di una procedura di naturalizzazione molto più breve e meno costosa rispetto alla procedura ordinaria.

- 70 Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, le autorità della Confederazione competenti in materia di naturalizzazione hanno pubblicato sul loro sito Internet numerose informazioni. In particolare, un manuale spiega in dettaglio le singole procedure di naturalizzazione e i requisiti associati a ciascuna di esse. Prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative, la Divisione Cittadinanza della SEM ha organizzato numerosi convegni ed eventi informativi con i Cantoni e le persone interessate, grazie ai quali le autorità cantonali hanno potuto fornire informazioni mirate ai loro servizi e organi di naturalizzazione comunali.
- 71 Nonostante le campagne informative, è inevitabile che con l'introduzione della revisione della normativa sorgano a tutti i livelli nuove domande. L'autorità della Confederazione competente in materia di naturalizzazione le raccoglie e fornisce risposta sul suo sito Internet sotto forma di domande frequenti (FAQ). Un'ulteriore fonte di informazione per le persone che intendono ottenere la cittadinanza e per le autorità di naturalizzazione sono le schede informative sulle diverse procedure di naturalizzazione, elaborate e distribuite ampiamente dalla Confederazione.
- 72 Questa evoluzione giuridica è stata attuata anche a livello cantonale e comunale con l'obiettivo di stabilire condizioni uniformi per la naturalizzazione dei cittadini stranieri, affinché i Comuni possano svolgere i loro compiti (in particolare la verifica dell'integrazione e dei requisiti di naturalizzazione) in modo trasparente, equo e rispettoso delle regole dello Stato di diritto. Sono stati sviluppati nuovi strumenti per promuovere la valutazione equa e non discriminatoria dell'integrazione delle persone che presentano la domanda di naturalizzazione (p. es. test linguistici omogenei).
- 73 Anche la CFM ha sviluppato misure di comunicazione che spiegano in modo chiaro chi può beneficiare della naturalizzazione agevolata, come si svolge la procedura e quali passi è necessario fare. A tale scopo ha commissionato una clip animata della durata di due minuti e una guida dettagliata.

## 5.2. Profiling razziale

**Applicazione della raccomandazione contenuta nel numero 14 delle osservazioni conclusive**

Il Comitato raccomanda alla Svizzera di adottare misure efficaci affinché nessuno sia preso di mira in ragione della propria razza o appartenenza etnica in occasione di controlli di identità, perquisizioni e altre operazioni di polizia e affinché siano presi provvedimenti disciplinari adeguati per punire la discriminazione razziale da parte delle forze dell'ordine. Raccomanda inoltre di istituire un meccanismo indipendente che riceva e indaghi sulle denunce di maltrattamenti da parte della polizia in ogni Cantone e di garantire che gli agenti di polizia in tutti i Cantoni seguano una formazione sui diritti umani.

- 74 Le indagini sulle denunce penali contro la polizia sono disciplinate dal Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP) unificato nel 2011. Il CPP garantisce il perseguimento di queste denunce da parte di un'autorità penale indipendente (cfr. art. 4 CPP), nella fattispecie il pubblico ministero, che è tenuto per legge ad avviare e attuare immediatamente un procedimento se viene a conoscenza di reati o di indizi di reato (art. 7 CPP). Le autorità penali sono in generale tenute a denunciare alle autorità competenti i reati che hanno constatato nell'ambito della loro attività ufficiale (art. 302 CPP).
- 75 In linea di principio ogni persona ha il diritto di denunciare direttamente un reato al pubblico ministero (art. 301 CPP), senza quindi dover coinvolgere la polizia. Ciascuna delle parti in causa può anche esigere che una persona attiva all'interno di un'autorità penale (compresa la polizia) si ricusi qualora, per determinate ragioni, possa avere una prevenzione nella causa (art. 56 segg. CPP). Le parti possono inoltre interporre reclamo contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia e del pubblico ministero (art. 393 CPP).
- 76 In virtù del sistema federale della Svizzera, la competenza sulle misure che esulano da queste garanzie in materia di procedura penale, disciplinate dal diritto federale, spetta in prima linea ai Cantoni. Così, per esempio, in alcuni Cantoni le audizioni relative a cause contro la polizia possono essere condotte esclusivamente dal pubblico ministero o da funzionari di un altro corpo di polizia; altri Cantoni hanno invece creato un organo preposto specificamente al trattamento di questi casi. Talvolta sono disponibili anche difensori civici o uffici di mediazione. Infine, vi è sempre la possibilità di rivolgersi all'autorità di vigilanza, nell'ambito di un procedimento amministrativo, per sporgere denuncia contro il comportamento di un agente di polizia o della

polizia in generale, anche in assenza di un comportamento penalmente rilevante. I meccanismi di reclamo sono oggetto di uno studio pubblicato dal CSDU nel 2014<sup>26</sup>.

77 La Svizzera non rileva a livello federale dati statistici ufficiali sul *racial profiling* e sulla sua diffusione. Il motivo è che questo tipo di discriminazione che si manifesta nell'ambito dei controlli di routine e prende la forma di azioni persecutorie nell'individuazione dei primi sospetti riguarda campi di azione che rientrano nella sfera di competenza dei Cantoni. Ma l'UST può rilevare nella SCP i casi in cui è stata registrata contemporaneamente una violazione dell'articolo 312 CP (Abuso di autorità) e dell'articolo 261<sup>bis</sup> CP (Discriminazione razziale). Tra il 2009 e il 2017 sono stati registrati 7 casi di questo tipo (pari a uno o due casi all'anno, ad eccezione degli anni 2009, 2014, 2016 e 2017, nei quali non è stato registrato alcun caso). Nel 2017 i servizi di consulenza hanno registrato un totale di 25 casi di razzismo legati alla polizia (a fronte di 19 casi nel 2016, 23 nel 2015, 19 nel 2014, 17 nel 2013, 13 nel 2012)<sup>27</sup>, corrispondenti a circa il 10 per cento dei casi di consulenza registrati annualmente. Si tratta tuttavia di dati parziali, poiché non tutte le persone colpite si rivolgono a un servizio di consulenza.

78 La gestione della diversità culturale e tutte le questioni relative alla protezione contro la discriminazione sono elementi permanenti della formazione degli agenti di polizia. Nell'addestramento di base imparano a rispettare, nell'esercizio della loro professione, la dignità umana e i diritti di ogni persona così come sanciti dalla Costituzione, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalle leggi e dal Codice di condotta delle Nazioni Unite per le forze dell'ordine<sup>28</sup>. Gli aspiranti poliziotti vengono sensibilizzati al trattamento di culture diverse e minoranze etniche nonché agli aspetti relativi alla migrazione e ai diritti umani. La psicologia, l'etica professionale e i diritti umani sono parte dell'esame professionale di agente di polizia e rappresentano più di un terzo del tempo d'esame previsto. Nel 2012 l'Istituto svizzero di polizia ha pubblicato una versione riveduta del suo corso sui diritti dell'uomo e sull'etica professionale, alla cui elaborazione ha contribuito in particolare il CSDU. Questi temi

---

<sup>26</sup> Künzli, Jörg, Sturm, Evelyne et al., *Rechtsschutz gegen polizeiliche Übergriffe. Eine Darstellung der Beschwerdemechanismen in der Schweiz*, Centro svizzero di competenza per i diritti umani, Berna, 21 febbraio 2014.

<sup>27</sup> Rete di consulenza per le vittime del razzismo. Rapporti di analisi «Episodi di razzismo trattati nell'attività di consulenza»: <http://www.network-racism.ch/it/rapporto/monitoraggio.html>

<sup>28</sup> Cfr. n. 5.11 del Regolamento per l'esame professionale di agente di polizia del 18 giugno 2012, [www.institut-police.ch](http://www.institut-police.ch) > Prüfungen > Informazioni e documenti in italiano > Regolamento per l'esame professionale di agente di polizia del 18 giugno 2012 (stato al 28.7.2015); Programma quadro d'insegnamento per Agente di polizia del 5 novembre 2014, pagg. 7 e 12, [www.institut-police.ch](http://www.institut-police.ch) > Prüfungen > Informazioni e documenti in italiano > Programma quadro d'insegnamento per Agente di polizia del 5 novembre 2014 (stato al 28.7.2015): [http://www.institut-police.ch/images/downloads/Examen/EP/23R.00.i\\_ep\\_reglement\\_04.07.2013.pdf](http://www.institut-police.ch/images/downloads/Examen/EP/23R.00.i_ep_reglement_04.07.2013.pdf)

vengono trattati anche dopo la formazione di base nell'ambito di seminari di perfezionamento (p. es. presso la Scuola di polizia della Svizzera orientale, l'Accademia di polizia di Savatan o l'Istituto Svizzero di Polizia di Neuchâtel<sup>29</sup>). Da diversi anni l'SLR offre supporto alle scuole cantonali di polizia e ai corpi di polizia nell'elaborazione e nella realizzazione di corsi di formazione continua.

- 79 Nel dicembre 2016 il CSDU ha organizzato un convegno in cui i rappresentanti della polizia, dello Stato e delle ONG interessate hanno potuto presentare i propri pareri sull'argomento e discutere nuove soluzioni. Su incarico del Dipartimento di sicurezza della città di Zurigo, il CSDU ha inoltre esaminato i criteri giuridici da applicare nei controlli delle persone per proporre, su tale base, misure atte a prevenire il profiling razziale o etnico. Tra le misure che potrebbero contribuire a migliorare l'efficacia e la costituzionalità dei controlli di polizia, il CSDU sottolinea in particolare la formulazione chiara e concreta dei regolamenti di servizio, la formazione del personale e il rilascio di «quietanze» a controllo effettuato<sup>30</sup>.
- 80 I Cantoni e le città verificano periodicamente le proprie prassi e adottano misure per incrementare l'efficacia e la qualità dei controlli (in particolare ZH, BE, GE o Losanna); l'allegato 2 riporta esempi di possibili misure.
- 81 Dal 2014, con l'introduzione dei PIC, tutti i Cantoni (con la sola eccezione di AI) dispongono di un'offerta di consulenza per le vittime di discriminazione razziale e profiling razziale. In cinque Cantoni (BL, BS, VD, ZG, ZH) e cinque città (Berna, Rapperswil-Jona, San Gallo, Winterthur e Zurigo) esiste inoltre un ufficio del difensore civico.
- 82 Nel 2016 esponenti del mondo scientifico, della cultura e della giustizia hanno deciso di fondare insieme la «Allianz gegen Racial Profiling». In parallelo, nella Svizzera romanda è stato creato il movimento «A qui le Tour? La vie des Noirs compte»<sup>31</sup>. Questi movimenti raccolgono informazioni sul tema in questione, avanzano richieste nei confronti degli organi statali e sensibilizzano il pubblico, per esempio garantendo la copertura mediatica di procedimenti

---

<sup>29</sup> Alla Polizeischule Ostschweiz sono formati gli agenti di polizia dei Cantoni AI, AR, GR, SH, SG, TG e delle città di San Gallo e Coira. L'Académie de police de Savatan forma gli agenti di polizia dei cantoni GE, VD e VS e della città di Losanna.

<sup>30</sup> Jörg Künzli, Judith Wyttenbach, Vijitha Fernandes-Veerakatty, Nicola Hofer, *Personenkontrollen durch die Stadtpolizei Zürich - Standards und Good Practices zur Vermeidung von racial und ethnic profiling*, Berna, 28 febbraio 2017 (pdf, in tedesco, 81 pagg.); sintesi in francese dello studio sui controlli personali condotto per conto del Dipartimento di sicurezza della città di Zurigo:

[www.skmr.ch/cms/upload/pdf/171214\\_resume\\_etude\\_etude\\_police\\_controls.pdf](http://www.skmr.ch/cms/upload/pdf/171214_resume_etude_etude_police_controls.pdf)

<sup>31</sup> [www.stop-racial-profiling.ch/de/allianz/](http://www.stop-racial-profiling.ch/de/allianz/)



giudiziari. L'emergere di questi movimenti stimola la società a confrontarsi con questo problema, come dimostrano, per esempio, i diversi interventi parlamentari sulla discriminazione nell'ambito dei controlli delle persone effettuati dalla polizia o dal Corpo delle guardie di confine<sup>32</sup>. Secondo il parere espresso dalla FOIS e dalla FSCI nell'ambito della consultazione delle ONG, il *racial profiling* deve essere tuttavia contrastato soprattutto con misure preventive volte a promuovere il dialogo e con la formazione e il perfezionamento della polizia.

### 5.3. Minoranze nazionali

#### **Applicazione della raccomandazione contenuta nel numero 15 delle osservazioni conclusive**

Il Comitato raccomanda alla Svizzera di intensificare gli sforzi per promuovere e tutelare i diritti delle minoranze nazionali, in particolar modo per quanto attiene alla loro possibilità di beneficiare del diritto all'istruzione e di preservare la loro lingua e il loro stile di vita. Chiede alla Svizzera di garantire che leggi e politiche apparentemente neutrali non abbiano alcun impatto discriminatorio sui diritti delle minoranze nazionali. Il Comitato incoraggia inoltre la Svizzera a far conoscere meglio all'opinione pubblica la storia e le caratteristiche delle varie minoranze nazionali e ad adottare misure appropriate ed efficaci per impedire generalizzazioni e stereotipi da parte dei media.

83 Nell'ambito della ratifica della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa (di seguito la «Convenzione-quadro»), nel 1998 la Svizzera ha riconosciuto come minoranze nazionali le minoranze linguistiche, i membri delle comunità ebraiche e le comunità svizzere dallo stile di vita nomade. Contestualmente alla pubblicazione del quarto rapporto della Svizzera del 15 febbraio 2017 sull'applicazione della Convenzione-quadro, il Consiglio federale ha chiarito quali sono i gruppi da considerare tra i «nomadi» riconosciuti come minoranza nazionale: gli Jenisch e i Sinti e Manouche svizzeri. Con il riconoscimento degli Jenisch e dei Sinti e Manouche come minoranza nazionale, la Svizzera si è impegnata a consentire loro di coltivare e sviluppare la propria cultura. Nel periodo di finanziamento 2012-2015, riferendosi all'art. 17 LPCu, l'UFC ha sostenuto l'associazione «Radgenossenschaft der Landstrasse» e la fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» con contributi annui per un totale di circa 400 000 franchi. Il messaggio concernente la promozione

<sup>32</sup> Cfr. in particolare Po. Meyer 18.3353 del 16.3.2018 («Prevenzione della discriminazione durante i controlli delle persone da parte del Corpo delle guardie di confine»); Po. Arslan 18.3356 del 16.3.2018 («Prevenzione della discriminazione in occasione dei controlli di polizia»); IP Arslan 17.3601 del 16.6.2017 («Racial profiling. Valutazione da parte del Consiglio federale»).

della cultura negli anni 2016-2020 («Messaggio sulla cultura 2016-2020») stabilisce che nel periodo di promozione di riferimento il credito aumenti di 300 000 franchi l'anno per permettere alla fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» di partecipare attivamente alla creazione di nuove aree di sosta e di passaggio.

- 84 A livello cantonale proseguono gli sforzi per la creazione di spazi per la sosta: così, per esempio, nel giugno 2017 il Cantone di Friburgo ha aperto la nuova area di passaggio di Joux-des-Ponts sull'autostrada A12, che può essere utilizzata anche come area di sosta per i camion. Il sito è nato grazie alla collaborazione tra l'Ufficio federale delle strade (USTRA), responsabile della costruzione, e il Cantone di Friburgo, che ha finanziato il progetto e ora gestisce l'area di stazionamento con soddisfazione degli utenti. Nel Cantone di Neuchâtel è stato istituito un gruppo di pilotaggio interdipartimentale (in cui è rappresentato anche l'ufficio cantonale competente per la lotta al razzismo) per garantire un migliore coordinamento in questo ambito.
- 85 Il 1° giugno 2018 il Consiglio federale ha esaminato l'istanza di due organizzazioni volta a ottenere il riconoscimento dei Rom svizzeri come minoranza nazionale ai sensi della Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali. È la prima domanda di questo tipo inoltrata alla Svizzera dalla ratifica della Convenzione-quadro nel 1998. Il Consiglio federale è giunto alla conclusione che i criteri cumulativi necessari per tale riconoscimento, elencati nella dichiarazione interpretativa rilasciata in occasione della ratifica, non sono soddisfatti. L'Esecutivo sottolinea tuttavia che, a prescindere dalla questione dello status di minoranza nazionale, i Rom sono riconosciuti nella società svizzera, di cui sono parte integrante. I Rom svizzeri godono degli stessi diritti degli altri cittadini, soprattutto del diritto di vivere la propria cultura e di parlare la propria lingua. Il Consiglio federale ribadisce la determinazione della Svizzera a lottare contro il razzismo e gli stereotipi negativi di cui i Rom sono vittime, oltre a proteggerli contro la discriminazione, e sottolinea come questi siano obblighi espliciti delle autorità svizzere.
- 86 Dopo che nel 2014 gli Jenisch e i Sinti e Manouche hanno richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica sulla mancanza di aree di sosta e passaggio, le loro istanze sono state accolte a livello federale da tre interventi parlamentari e poi trattate nel gruppo di lavoro diretto dall'UFC «Miglioramento delle condizioni del modo di vivere nomade e promozione della cultura degli Jenisch, Sinti e Rom». Oltre agli Jenisch e ai Sinti, sono stati invitati a far parte del gruppo di lavoro anche rappresentanti dei Rom, poiché nella quotidianità questi ultimi sono spesso associati agli Jenisch e ai Sinti e hanno anch'essi rivendicazioni relative alla protezione della

propria cultura. Il gruppo di lavoro, che comprendeva anche rappresentanti delle autorità federali, cantonali e comunali, ha elaborato raccomandazioni all'attenzione della Confederazione contenenti proposte su come affrontare in modo costruttivo i vari ambiti problematici. Il rapporto intermedio del gruppo di lavoro ha individuato la necessità di intervenire in cinque settori: aree di stazionamento, istruzione, cultura e identità, previdenza sociale e riposizionamento della fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri»<sup>33</sup>.

87 Fino agli anni 1980 inoltrati, le persone con uno stile di vita nomade, ovvero Jenisch e Sinti, sono state vittime di misure coercitive a scopo assistenziale, per le quali il Consiglio federale si è ufficialmente scusato nel 1986. La legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE; RS 211.223.13), entrata in vigore il 1° aprile 2017, è intesa a contribuire al riconoscimento e alla riparazione dell'ingiustizia. Inoltre, nel 2017 è stato lanciato un Programma nazionale di ricerca (PNR 76) con l'obiettivo di analizzare le caratteristiche, i meccanismi e il funzionamento della politica e della prassi assistenziale svizzere nei diversi contesti, di individuare le possibili motivazioni alla base di pratiche assistenziali che violano l'integrità degli individui o che sarebbero tese a proteggerla e di indagarne gli effetti sulle persone colpite. Il Consiglio federale valuta la possibilità di sostenere un'iniziativa finalizzata alla creazione di un sito commemorativo per le vittime dell'opera assistenziale «Bambini della strada» («Kinder der Landstrasse»), soprattutto perché il contrasto alla stigmatizzazione strutturale e culturale del popolo jenisch passa anche per la presa di coscienza degli errori del passato<sup>34</sup>.

88 Negli ultimi dieci anni l'SLR ha regolarmente sostenuto progetti iniziati da e per Jenisch e Sinti e Manouche, oltre a progetti volti a far conoscere la cultura rom al di là dei soliti luoghi comuni. Per esempio, ha stanziato 24 000 franchi per sostenere un progetto dell'Alta scuola pedagogica della Scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale FHNW (Centro di formazione politica e didattica storica) finalizzato allo sviluppo di linee guida per l'insegnamento della storia e all'elaborazione di materiale didattico sugli stili di vita nomadi. Nell'ambito delle sue rilevazioni Omnibus, nel 2019 l'UST ha in programma di condurre, in collaborazione con l'SLR, l'UFC, la DDIP e le associazioni degli Jenisch e dei Sinti, una specifica indagine sul tema del razzismo in relazione con lo stile di vita nomade. L'UFC sostiene

---

<sup>33</sup> Il gruppo di lavoro ha pubblicato un rapporto intermedio il 21 dicembre 2016: *Rapport et plan d'action: Groupe de travail «Amélioration des conditions de vie nomade et promotion de la culture des Yéniches, des Manouches et des Roms»*. Cfr. [www.bak.admin.ch](http://www.bak.admin.ch) > Lingue e società > Minoranza nazionale: Jenisch e Sinti

<sup>34</sup> Risposta del Consiglio federale all'interpellanza 16.3370 di Barbara Gysi. Negli anni 2015 e 2016 sono stati presentati in Parlamento, in totale, cinque interventi relativi agli Jenisch, ai Sinti e ai Rom.

---

un progetto volto a documentare la lingua e la cultura jensch. Per preservare la propria lingua, gli Jensch (nello specifico la «Radgenossenschaft der Landstrasse») organizzano corsi di lingua per bambini con l'ausilio di uno strumento didattico appositamente sviluppato.

- 89 Il riconoscimento della comunità ebraica come minoranza nazionale le conferisce determinati diritti, in particolare quello alla tutela della propria identità, e impone alla Svizzera di rispettare determinati obblighi, come la protezione dall'intolleranza e dalla discriminazione. Da quando la CDPE ha deciso di introdurla nel 2004, ogni anno il 27 gennaio nelle scuole svizzere si celebra la «Giornata della Memoria dell'Olocausto». Per l'occasione, il Consiglio federale redige un messaggio per commemorare le vittime della Shoah.
- 90 Nel 2016 l'SLR ha documentato, per la prima volta, in modo esaustivo le misure della Confederazione contro l'antisemitismo. Il rapporto fornisce una panoramica delle misure di sensibilizzazione e prevenzione, della situazione giuridica e della protezione degli Ebrei e delle loro istituzioni in Svizzera<sup>35</sup>. Prende atto che il Consiglio federale considera l'impegno coerente e sistematico contro tutte le forme di razzismo e antisemitismo un compito permanente dello Stato. Le numerose attività dei vari uffici federali – ma anche dei Cantoni e dei Comuni – contribuiscono a garantire una sistematica politica di sensibilizzazione e prevenzione. Nel rapporto si afferma inoltre che la Confederazione e i Cantoni hanno un obbligo di protezione se vi sono seri indizi che la comunità ebraica, singole persone ebreo o le loro istituzioni possano essere bersaglio di aggressioni violente. La pubblicazione del rapporto ha aperto un approfondito dibattito sull'antisemitismo e sulla sicurezza delle minoranze religiose e ideologiche in Svizzera. Su questa scia il Consiglio federale ha incaricato il delegato della RSS di elaborare, in stretta collaborazione con la Confederazione e i Cantoni e con il coinvolgimento delle parti interessate, un piano per meglio coordinare le misure per la protezione delle minoranze particolarmente a rischio.
- 91 Su questa base, nel luglio 2018 il Consiglio federale ha deciso di mettere a punto entro la fine dello stesso anno un'ordinanza per concretizzare l'appoggio della Confederazione a misure preventive ai sensi dell'articolo 386 del Codice penale svizzero e di sottoporla a consultazione. Con questa ordinanza, dal 2019 dovrebbe essere possibile sostenere misure di informazione, sensibilizzazione e formazione. In un secondo momento, si valuterà l'opportunità di creare

---

<sup>35</sup> Il *Rapporto sulle misure della Confederazione contro l'antisemitismo in Svizzera* è stato aggiornato dall'SLR nell'ottobre del 2017: [www.frb.admin.ch](http://www.frb.admin.ch) > Monitoraggio e rapporti periodici

anche una base legislativa che consenta alla Confederazione di sostenere misure per la protezione di istituzioni o persone appartenenti a minoranze particolarmente minacciate.

- 92 Nel marzo 2017 la Svizzera ha assunto per un anno la presidenza dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA), grazie alla quale ha potuto intensificare gli sforzi volti a combattere tutte le forme di antisemitismo<sup>36</sup>. In vista della presidenza svizzera dell'IHRA, la Fondazione Gamaraal, con il sostegno del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e dell'SLR, ha allestito la mostra «The Last Swiss Holocaust Survivors», che ha associato a questa tragedia voci e volti umani attraverso documenti visivi e sonori di 150 degli ultimi sopravvissuti dell'Olocausto residenti in Svizzera. Inoltre, con il sostegno del DFAE e della CDPE, nel 2015 è stato pubblicato l'ultimo dei 15 quaderni della collana *Memorie di sopravvissuti dell'Olocausto*, in cui sono raccontate le storie dei sopravvissuti svizzeri della Shoah. Nel 2017 queste testimonianze sono state tradotte in francese, in parte da classi scolastiche e in parte dalla SG-DFI; la pubblicazione è stata finanziata dal DFAE<sup>37</sup>.
- 93 Tra il dicembre 2011 e il dicembre 2017, l'SLR ha sostenuto, con un importo totale di 228 000 franchi, 12 progetti per la prevenzione dell'antisemitismo. Nel 2015, per esempio, la Federazione svizzera delle comunità israelite (FSCI) ha lanciato nella Svizzera romanda il progetto «Likrat: incontri con l'ebraismo», nell'ambito del quale giovani ebrei presentano nelle scuole sé stessi e la loro religione, lanciano dibattiti sull'antisemitismo, il razzismo e la discriminazione e stimolano a confrontarsi con temi attuali e controversi<sup>38</sup>. A livello cantonale, sono soprattutto le scuole a essere attive nella realizzazione di progetti contro l'antisemitismo, per esempio nell'ambito della Giornata della Memoria dell'Olocausto, il 27 gennaio. Le alte scuole pedagogiche affrontano il tema dell'antisemitismo nell'ambito di workshop e giornate tematiche. Nel 2016, inoltre, all'Alta scuola pedagogica di Lucerna si sono svolti una conferenza e un workshop didattico sull'Olocausto e il nazionalsocialismo. La «International Research Conference on Education about the Holocaust», cofinanziata dalla Svizzera, ha rappresentato l'evento conclusivo – rivolto principalmente a organizzazioni ebraiche e aconfessionali – del progetto di ricerca dell'IHRA sulla formazione sull'Olocausto.

---

<sup>36</sup> [www.dfae.admin.ch](http://www.dfae.admin.ch) > Attualità > News del DFAE > La Svizzera presiederà l'International Holocaust Remembrance Alliance nel 2017 (comunicato stampa del 5.11.2015). La Svizzera è membro dell'IHRA dal 2004.

<sup>37</sup> [www.admin.ch](http://www.admin.ch) > Documentazione > Comunicati stampa > DFAE: i volti e i racconti dei sopravvissuti della Shoah (Comunicato stampa del 2.6.2015)

<sup>38</sup> [www.likrat.ch](http://www.likrat.ch) > für Schulen

- 
- 94 Per quanto riguarda la scuola, a tutti i bambini è aperta, senza discriminazioni (art. 8 cpv. 2 Cost.), un'istruzione di base adeguata e gratuita, anche ai figli di genitori con uno stile di vita nomade. Attualmente la città di Berna sta realizzando un progetto pilota per bambini in età scolare dell'area di sosta di Buech. Durante i mesi invernali, quando sono sul posto, oltre a frequentare regolarmente le lezioni in classe, i bambini sono seguiti e sostenuti in laboratori didattici di modo che possano colmare le lacune scolastiche accumulate durante la loro assenza nel periodo compreso tra le vacanze primaverili a quelle autunnali. Vengono utilizzati anche nuovi strumenti pedagogici e materiali didattici online, sviluppati appositamente.
- 95 In quasi tutti i progetti sostenuti dall'SLR, una parte è sempre dedicata anche alla lotta contro i cliché e gli stereotipi nei media. La dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti, emanata dal Consiglio svizzero della stampa, obbliga i professionisti dei media a rispettare la dignità della persona e ad astenersi da qualsiasi tipo di riferimento discriminatorio. Queste linee guida sottolineano inoltre che menzionare l'appartenenza etnica o nazionale, la provenienza, la religione o il colore della pelle può essere discriminatorio. Altre misure nel campo dei media sono elencate nel capitolo 7.1 (n. 123 segg.).
- 96 Ulteriori informazioni sono contenute nel quarto rapporto del Governo svizzero sull'applicazione della Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali (RS 0.441.1) del febbraio 2017 e nel sesto rapporto della Svizzera sull'applicazione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (RS 0.441.2) del dicembre 2015.
- 97 In virtù della diversità culturale del Paese, in Svizzera vivono altri gruppi di popolazione che sono particolarmente a rischio di diventare vittime di discriminazione razziale. Secondo l'Indagine sulla convivenza in Svizzera (VeS) del 2016, dell'Ufficio federale di statistica, il 6 per cento degli intervistati si sentiva disturbato nella vita quotidiana dalla presenza di persone di un colore diverso della pelle, mentre il 10 per cento si sentiva disturbato da persone di religione diversa. Le autorità svizzere hanno riconosciuto che la discriminazione razzista contro questi gruppi di popolazione deve essere contrastata con misure mirate.
- 98 Nel 2016 l'SLR e la CFR hanno posto l'accento in modo particolare sul razzismo contro i neri, commissionando studi per valutare, da un lato, le esperienze di persone che vivono direttamente episodi di razzismo e l'atteggiamento della popolazione nei loro confronti in Svizzera (SLR in collaborazione con l'UST) e per chiarire, dall'altro, gli aspetti istituzionali e giuridici di questa

forma di razzismo (CFR)<sup>39</sup>. Nel dicembre 2017 la CFR ha formulato una serie di raccomandazioni rivolte in particolare alla pubblica amministrazione, alle autorità giudiziarie e di sicurezza, ai responsabili politici, ai giornalisti e ai punti di contatto e di consulenza per le vittime di discriminazione. Il 7 dicembre 2017 ha avuto luogo uno scambio di opinioni su queste raccomandazioni tra la CFR e i delegati cantonali per l'integrazione. Nel maggio 2018 i rapporti, gli studi e le raccomandazioni sono stati discussi con le parti interessate nel corso di un simposio organizzato dall'SLR. L'SLR e la CFR hanno inoltre sostenuto la giornata di apertura del Decennio internazionale per le persone di origine africana in Svizzera nel settembre 2017.

- 99 I dialoghi tra gli organi competenti dell'Amministrazione e i rappresentanti delle organizzazioni musulmane (da maggio 2010 ad aprile 2011) sono giunti alla conclusione che soluzioni concrete devono essere individuate in prima linea a livello cantonale e comunale. La Confederazione finanzia comunque diversi progetti del Centro svizzero Islam e società dell'Università di Friburgo su temi importanti per l'integrazione dei musulmani nella società svizzera. L'SLR sostiene inoltre regolarmente progetti di sensibilizzazione al problema dell'ostilità nei confronti dei musulmani (tra il 2012 e il 2018 l'SLR ha sostenuto 22 progetti per un importo di 258 000 franchi).

#### 5.4. Persone ammesse provvisoriamente (titolari di un permesso F)

##### **Applicazione della raccomandazione contenuta nel numero 16 delle osservazioni conclusive**

Il Comitato invita la Svizzera a eliminare qualsiasi tipo di discriminazione indiretta e di ostacolo non necessario affinché le persone ammesse provvisoriamente possano godere dei propri diritti umani fondamentali. Il Comitato raccomanda inoltre alla Svizzera di eliminare limitazioni sproporzionate dei diritti delle persone ammesse provvisoriamente, in particolare di coloro che soggiornano da tempo in Svizzera, concedendo loro la possibilità di muoversi liberamente all'interno del suo territorio e facilitando il processo di ricongiungimento familiare, l'accesso al lavoro, all'istruzione e alle cure mediche.

<sup>39</sup> Efonayi Denise et. al., *Il razzismo anti-Nero in Svizzera: il punto della situazione*, studio esplorativo commissionato dal Servizio per la lotta al razzismo (SLR), ottobre 2017:

[https://www.unine.ch/files/live/sites/sfm/files/listes\\_publicationsSFM/Etudes%20du%20SFM/SFM%20-%20Studies%2067i.pdf](https://www.unine.ch/files/live/sites/sfm/files/listes_publicationsSFM/Etudes%20du%20SFM/SFM%20-%20Studies%2067i.pdf)

Pärli Kurt et al., *Il razzismo contro i neri. Studio giuridico su fenomeno, criticità e possibili contromisure*. Stilato su incarico della CFR presso l'Università di scienze applicate Zurigo (ZHAW), dicembre 2017:

[https://www.ekr.admin.ch/pdf/Studie\\_AntiRassismus\\_I.pdf](https://www.ekr.admin.ch/pdf/Studie_AntiRassismus_I.pdf)

Ufficio federale di statistica, *Indagine sulla convivenza in Svizzera – Razzismo contro i neri*, rilevazione UST, aprile 2018: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/popolazione/rilevazioni/zids.html>

- 
- 100 I seguenti commenti integrano le informazioni supplementari della Svizzera su tre osservazioni conclusive del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale in merito al suo settimo, ottavo, nono rapporto combinato, presentate al Comitato in conformità al numero 23 delle osservazioni conclusive CERD/C/CHE/CO/7-9, ad n. 16.
- 101 L'ammissione provvisoria consente il soggiorno di persone che non rientrano normalmente nel campo di applicazione della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e il cui ritorno nel paese d'origine è inammissibile, non ragionevolmente esigibile o impossibile. Si tratta, in particolare, di un importante strumento di protezione per le persone che, se ritornassero nel proprio paese d'origine o di ultima provenienza, sarebbero esposte a situazioni come la guerra, un conflitto civile, una violenza generalizzata o un'emergenza medica. Inoltre, l'ammissione temporanea consente di proteggere anche le persone particolarmente vulnerabili e i minori non accompagnati. Con l'applicazione della modifica della legge sugli stranieri (integrazione; 13.030), dal 1° gennaio 2019 vengono rimossi gli ostacoli all'accesso al mercato del lavoro per le persone ammesse provvisoriamente. Il precedente obbligo di autorizzazione per l'esercizio di un'attività lucrativa è sostituito da semplici notifiche, che servono a verificare le condizioni salariali e di lavoro e quindi a proteggere chi è stato ammesso provvisoriamente. Il 1° gennaio 2018 è già entrata in vigore una modifica di legge che ha abolito il contributo speciale del 10 per cento sul reddito da attività lucrativa.
- 102 A partire dal 1° luglio 2018 anche le persone ammesse provvisoriamente in cerca di occupazione e collocabili sul mercato del lavoro vengono iscritte al servizio pubblico di collocamento, anche se beneficiano dell'aiuto sociale. In questo modo hanno maggiori possibilità di essere integrate nel mercato del lavoro svizzero in modo mirato e duraturo. Anche a livello cantonale, nell'ambito dei PIC, sono state adottate numerose misure (p. es. GR, SG) per promuovere l'inserimento professionale dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente.
- 103 La libertà di circolazione delle persone ammesse provvisoriamente è limitata solo nel senso che possono cambiare Cantone di domicilio unicamente a determinate condizioni. Nell'ambito della corrente attuazione della mozione della Commissione delle istituzioni politiche CS «Adeguamenti mirati dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio» (18.3002), approvata dal Parlamento, dovrebbe essere prevista, tra le altre cose, una semplificazione della possibilità di cambiare Cantone per le persone ammesse provvisoriamente che esercitano un'attività lucrativa.



- 104 Le persone ammesse provvisoriamente, come tutte le altre persone domiciliate in Svizzera, devono assicurarsi per le cure medico-sanitarie (art. 86 cpv. 2 LStr in combinato disposto con art. 3 cpv. 1 LAMal). L'assicurazione inizia il giorno della presentazione della domanda d'asilo, della decisione di ammissione provvisoria o di concessione della protezione provvisoria (art. 7 cpv. 5 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie; OAMal. Di conseguenza, anche le persone ammesse provvisoriamente hanno diritto a tutte le prestazioni dell'assicurazione di base.
- 105 La Costituzione federale prevede il diritto a un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita, a prescindere dallo statuto riconosciuto alla persona in età scolare in base alla legislazione sugli stranieri (art. 19 Cost.). Pertanto anche i figli di persone ammesse provvisoriamente hanno diritto alla scolarizzazione. Il settore scolastico compete ai Cantoni (art. 62 Cost.), che provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, obbligatoria.
- 106 Come contributo al dibattito politico, la CFM ha proposto, nell'ambito delle sue raccomandazioni sulla concessione della protezione, un nuovo statuto di protezione pensato per sostituire l'ammissione provvisoria<sup>40</sup>.

## 5.5. Non cittadini

### **Applicazione della raccomandazione contenuta nel numero 17 delle osservazioni conclusive**

Il Comitato richiede alla Svizzera di adottare appropriate misure per prevenire ed eliminare la discriminazione dei non cittadini, in particolare dei migranti, delle persone sprovviste di documenti, dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati, e di garantire che qualsiasi limitazione dei loro diritti abbia una base legittima e sia proporzionata al raggiungimento dello scopo previsto dalla legge. Chiede inoltre alla Svizzera di tenere conto dei rischi e della vulnerabilità delle donne appartenenti a questi gruppi e di garantire che le vittime della violenza coniugale possano rimanere nel Paese senza eccessivi ostacoli procedurali.

- 107 **Migranti:** i migranti che sono vittima di discriminazione razziale in Svizzera hanno accesso alle medesime misure di protezione e consulenza di tutte le altre persone domiciliate nel Paese. Molti Cantoni hanno adottato misure per sensibilizzare la popolazione in generale o gruppi specifici, come i datori di lavoro, sul rischio di discriminazione nei confronti dei migranti. Il Cantone di Friburgo, per esempio, ha elaborato un manuale e una lista di controllo intesi a motivare i datori di lavoro a integrare gli immigrati nel mercato del lavoro. Inoltre, ogni due

<sup>40</sup> <https://www.ekm.admin.ch/ekm/it/home/dokumentation/empfehlungen.html>

anni il Cantone assegna un premio al datore di lavoro che si è particolarmente distinto su questo fronte.

108 **Persone sprovviste di documenti:** l'articolo 30 capoverso 1 lettera b della legge federale sugli stranieri (LStr) consente il rilascio di un permesso di dimora a persone che soggiornano illecitamente in Svizzera se sono in essere casi personali particolarmente gravi (migranti senza documenti). Il rilascio dei permessi di dimora è di competenza dei Cantoni, previa approvazione della SEM. La presenza di casi personali particolarmente gravi non garantisce alcun diritto al permesso di dimora; le autorità cantonali e la SEM dispongono di poteri discrezionali. Il Consiglio federale e il Parlamento hanno respinto la regolarizzazione collettiva (amnistia) dei migranti senza documenti, poiché la prassi dell'esame individuale e specifico dei casi personali particolarmente gravi si è dimostrata valida. La tabella che segue mostra l'evoluzione, tra il 2009 e il 2017, delle pratiche di rilascio di permessi per le domande in casi particolarmente gravi.

**Persone senza permesso di dimora (art. 30 cpv. 1 lett. b LStr)**

Anno	Richieste approvate	Richieste respinte
2017	607	10
2016	410	4
2015	316	16
2014	294	11
2013	280	31
2012	270	47
2011	163	26
2010	129	21
2009	88	93

109 Nel febbraio del 2017 il Cantone di Ginevra ha lanciato il suo progetto pilota «Papyrus» (con scadenza a fine 2018), grazie al quale è possibile regolarizzare il soggiorno di un certo numero di sans papiers ben integrati; inoltre, varie misure di accompagnamento sono volte a migliorare la situazione, in particolare, nel settore del personale domestico e a prevenire un eventuale effetto di attrazione. Nella veste di autorità di approvazione, la SEM esamina individualmente ogni caso sottopostogli nell'ambito del progetto «Papyrus», secondo i criteri stabiliti dalla legge per il riconoscimento di casi personali particolarmente gravi (art. 30 cpv. 1 lett. b LStr). Il progetto, seguito con un approccio scientifico, non è una regolarizzazione collettiva né un'amnistia. La SEM e il Cantone di Ginevra applicano rigorosamente le disposizioni giuridiche vigenti e si avvalgono del margine di manovra loro garantito dalla legge.

110 Il 12 giugno 2018 il Consiglio nazionale ha accolto il postulato della sua Commissione delle istituzioni politiche «Per un'ampia analisi della problematica dei sans papiers» (18.3381), che

incarica il Consiglio federale di elaborare un rapporto su diversi punti (p. es. il diritto ad affiliarsi alle assicurazioni sociali, le conseguenze di un'eventuale revoca di questo diritto, l'attuale prassi inerente allo scambio di dati e la pratica corrente in materia di regolarizzazione del soggiorno di sans papiers nonché l'autorizzazione di esercitare un'attività lucrativa in base ai criteri che definiscono i casi particolarmente gravi). Il rapporto, che deve essere presentato al più tardi nella primavera del 2020, deve contenere anche possibili soluzioni per le persone senza permesso di soggiorno.

111 Il diritto all'istruzione scolastica di base gratuita per tutti i bambini residenti in Svizzera è garantito dagli articoli 19 Cost., 28 CRC e 13 del Patto ONU II. La Costituzione federale impone ai Cantoni di garantire una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani, senza discriminazioni (art. 62 cpv. 2 Cost.). Già nelle sue raccomandazioni del 24 ottobre 1991 riguardanti la scolarizzazione dei bambini di lingua straniera, la CDPE riafferma il principio secondo cui va ammesso «nelle scuole pubbliche ogni bambino e ogni bambina di lingua straniera che vive in Svizzera», indipendentemente dallo statuto di soggiorno. La legge federale sugli stranieri contiene disposizioni specifiche secondo cui i giovani migranti senza documenti che hanno frequentato parte della scuola dell'obbligo in Svizzera possono ottenere un permesso di dimora per poter acquisire una formazione professionale di base (art. 30a OASA).

112 In presenza di determinate condizioni, i sans papiers possono ricevere prestazioni della sicurezza sociale; la tutela garantita dalle assicurazioni sociali non è determinata in linea di principio dallo statuto di cittadini stranieri, ma deriva piuttosto dall'obbligo giuridico di sottomettersi ai regimi di assicurazione obbligatoria.

113 **Limitazione della libertà di movimento dei richiedenti l'asilo:** la revisione della legge sull'asilo che entrerà in vigore il 1° marzo 2019 prevede che ai richiedenti l'asilo che compromettono considerevolmente la sicurezza e l'ordine pubblici e sono collocati in un centro speciale venga imposto automaticamente il divieto di accedere a un dato territorio (art. 24 cpv. 1 nLAsi; art. 74 cpv. 1<sup>bis</sup> e 2 LStrI). Una simile misura deve però essere verificata, in particolare dal punto di vista della proporzionalità. Contro l'imposizione del divieto di accedere a un dato territorio è ammissibile il ricorso a un'autorità giudiziaria (art. 74 cpv. 3 LStrI). L'assegnazione a un centro speciale presuppone anche una verifica individuale (minaccia considerevole per la sicurezza e l'ordine pubblici o grave perturbazione del normale esercizio e della sicurezza dei centri d'asilo della Confederazione).

114 **Esclusione dall'aiuto sociale dei richiedenti l'asilo respinti:** conformemente all'articolo 82 della legge sull'asilo (LAsi) le persone colpite da una decisione di allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall'aiuto sociale. Su richiesta, possono ricevere aiuto di emergenza ai sensi dell'articolo 12 della Costituzione federale (Diritto all'aiuto in situazioni di bisogno). Grazie a questo aiuto di emergenza, da intendersi come aiuto alla sopravvivenza, queste persone ricevono mezzi (alimenti, abbigliamento, ricovero, assistenza sanitaria di base ecc.) indispensabili per condurre una vita dignitosa e per sottrarli all'accattonaggio. L'aiuto di emergenza è concesso dall'autorità cantonale o comunale competente, tenuto conto delle esigenze concrete della persona interessata e, soprattutto, della presenza di una vulnerabilità particolare (p. es. minore età). Poiché anch'essi sono vincolati a stipulare un'assicurazione malattie obbligatoria, i beneficiari del soccorso d'emergenza hanno accesso a tutte le prestazioni obbligatorie previste dalla legge federale sull'assicurazione malattie. L'obbligo legale ad assicurarsi (art. 92d dell'ordinanza sull'assicurazione malattie con rinvio all'art. 82a LAsi) è stato confermato anche dalla giurisprudenza del Tribunale federale svizzero, secondo la quale incombe al beneficiario del soccorso d'emergenza il dovere di stipulare un'assicurazione malattie obbligatoria. Tuttavia, il Cantone o il Comune competenti per il versamento dell'aiuto d'emergenza possono stipulare tale assicurazione a favore di beneficiari del soccorso. Diminuire l'importo dell'assistenza passando dall'aiuto sociale al soccorso d'emergenza ha lo scopo di ridurre gli incentivi materiali alla permanenza in Svizzera e, quindi, di spingere le persone colpite a dare seguito, di propria iniziativa, alla decisione di allontanamento.

115 **Donne straniere vittime di violenza domestica:** in risposta all'intervento parlamentare «Diritto di soggiorno delle vittime di violenza domestica» (Po. Feri, 15.3408 del 5.5.2015), nell'aprile 2018 il Consiglio federale ha adottato un rapporto sulla prassi di regolamentazione del diritto di soggiorno delle migranti vittime di violenza coniugale. Sulla base dello studio<sup>41</sup> su cui si basa il rapporto, l'Esecutivo rileva che l'introduzione dell'articolo 50 capoverso 1 lettera b LStr è stata in linea di principio una misura efficace nell'ottica di proteggere le persone straniere vittime di violenza domestica. Non è pertanto necessario un intervento legislativo. Il Consiglio federale si impegna comunque a ottimizzare ulteriormente la sensibilizzazione e la formazione degli attori coinvolti in caso di situazioni gravi, l'informazione alle persone

---

<sup>41</sup> Jürg Guggisberg, Theres Egger, Tanja Guggenbühl, Margaux Goumaz, Severin Bischof (ufficio BASS), Prof. Dr. Martina Caroni, Claudia Inglin (Università di Lucerna), *Bericht über die Praxis der Regelung des Aufenthaltsrechts von gewaltbetroffenen ausländischen Personen*, Berna, 22 giugno 2017.

interessate, il dialogo e la collaborazione tra le autorità e i servizi specializzati coinvolti e la qualità delle prove.

## **6 Articolo 6: garanzia di un rimedio giuridico efficace**

### **Applicazione della raccomandazione contenuta nei numeri 7 e 9 delle osservazioni conclusive**

Il Comitato invita la Svizzera a prendere misure efficaci, come previsto dall'articolo 6 della Convenzione, affinché chiunque sotto la sua giurisdizione benefici di una protezione e di rimedi giuridici efficaci attraverso i competenti tribunali nazionali e altre istituzioni statali contro ogni atto di discriminazione razziale che violi i suoi diritti nonché goda del diritto di adire tali autorità per ottenere un'equa e adeguata indennità o riparazione per qualsiasi danno causato da tale discriminazione. Il Comitato sollecita inoltre la Svizzera a sensibilizzare il suo personale legale e le autorità giudiziarie in merito alle norme internazionali contro la discriminazione razziale.

Il Comitato invita la Svizzera a garantire che chiunque all'interno della sua giurisdizione goda di una protezione giuridica efficace e di rimedi giuridici contro la discriminazione in tutti gli ambiti della vita pubblica e privata, in particolare per quanto riguarda il diritto all'alloggio, l'accesso al mercato del lavoro, il trattamento sul posto di lavoro e a scuola, e benefici di un'indennità o di una riparazione adeguata per qualsiasi danno subito in seguito a tale discriminazione, come previsto dall'articolo 6 della Convenzione.

116 Per una descrizione dettagliata del quadro giuridico si rinvia alle informazioni contenute nel secondo e terzo rapporto (n. 215 segg.), nel quarto, quinto e sesto rapporto (n. 192 segg.) nonché nel settimo, ottavo e nono rapporto combinato della Svizzera (n. 228 segg.).

117 Ogni violazione dell'articolo 261<sup>bis</sup> CP è punibile con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Ove siano soddisfatte le condizioni previste, la pena pecuniaria pagata dal condannato può essere assegnata al danneggiato (art. 73 CP). L'articolo 171c del Codice penale militare prevede le stesse sanzioni, ma contempla una pena disciplinare nei casi di esigua gravità. Con riferimento allo statuto di danneggiato e vittima, gli articoli 115 e seguenti del Codice di procedura penale stabiliscono che una persona i cui diritti siano stati direttamente lesi dal reato ha facoltà di partecipare al procedimento e far valere i diritti che ne derivano, segnatamente il diritto di essere sentita, far capo a un patrocinatore, esprimersi sulla causa e sulla procedura e presentare istanze probatorie. Ha inoltre il diritto di ricorrere a rimedi giuridici.

- 118 Quando la violazione presenta una certa gravità, in un caso di discriminazione razziale si possono anche ravvisare gli estremi della lesione della personalità ai sensi dell'articolo 28 CC. L'onere della prova ricade sulla persona danneggiata (art. 8 CC). Quest'ultima può chiedere al giudice di proibire una lesione imminente, far cessare una lesione attuale o accertare l'illiceità di una lesione (art. 28a CC). In caso di lesioni gravi, può inoltre presentare un'azione di risarcimento del danno e di riparazione morale (art. 28a cpv. 3 CC in combinato disposto con l'art. 41 cpv. 1 e l'art. 49 o 47 CO). Le pretese di diritto civile possono essere fatte valere in via adesiva nel procedimento (art. 122 segg. CPP).
- 119 In virtù della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5), lo Stato (Cantone) è tenuto a indennizzare la vittima di una discriminazione razziale laddove la sua integrità fisica, psichica o sessuale sia stata direttamente lesa a causa di un reato. La lesione deve presentare una certa gravità. L'indennizzo statale è sussidiario e prevede un tetto massimo. Nei casi di lesione grave è prevista una riparazione morale (anch'essa con un tetto massimo). Per stabilire se e in che misura una persona colpita da discriminazione razziale ai sensi dell'articolo 261<sup>bis</sup> CP sia da considerarsi una vittima ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati, il Tribunale federale ha precisato (DTF 128 I 218) che la qualità di vittima conformemente all'articolo 2 capoverso 1 LAV può, secondo le circostanze, essere ammessa nella fattispecie dell'articolo 261<sup>bis</sup> capoverso 4 CP quando l'aggressione comportante una discriminazione razziale sia legata al passaggio a vie di fatto. Se questo non è il caso, né sono commessi altri reati, quali lesioni personali, incendio intenzionale ecc., la qualità di vittima può essere riconosciuta solamente in casi particolarmente gravi (consid. 1.5 e 1.6). La decisione precisa che ai fini del riconoscimento della qualità di vittima ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LAV risulta determinante il grado di pregiudizio del danneggiato e non la gravità del reato (consid. 1.2).
- 120 Nel maggio del 2016 Il Consiglio federale ha pubblicato il suo rapporto sul diritto in materia di protezione dalla discriminazione in adempimento del postulato Naef (cfr. n. 12)<sup>42</sup>. Sulla base di uno studio realizzato dal CSDU<sup>43</sup>, il Consiglio federale ha riconosciuto che in tale ambito il diritto privato presenta delle lacune e che alcune raccomandazioni formulate dal CSDU

---

<sup>42</sup> Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Naef 12.3543 del 14 giugno 2012. Diritto in materia di protezione dalla discriminazione. Berna, 25 maggio 2016

<sup>43</sup> Kälin Walter, Locher Reto et al. *Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfällen*. CSDU, Berna, luglio 2015: [www.skmr.ch/de/themenbereiche/geschlechterpolitik/publikationen/diskriminierungsstudie.html?zur=107](http://www.skmr.ch/de/themenbereiche/geschlechterpolitik/publikationen/diskriminierungsstudie.html?zur=107)

meritano di essere approfondite. L'attenzione si concentra in particolare sull'introduzione di norme supplementari contro la discriminazione in singoli ambiti della vita disciplinati dal diritto privato (p. es. vita lavorativa, diritto di locazione, diritto dei contratti in generale), l'ampliamento del campo di applicazione dell'azione collettiva di diritto civile, la riduzione delle spese procedurali nelle procedure civili (cfr. n. 16) nonché le misure di sensibilizzazione in merito al problema della discriminazione multipla. Nell'analisi delle possibilità di miglioramento dei dati in materia discriminazione basata sull'orientamento o l'identità sessuale, il Consiglio federale si è inoltre detto pronto a prendere in considerazione anche la raccolta dei dati relativi alla discriminazione multipla.

121 Lo studio del CSDU mostra che gli specialisti in ambito giuridico risultano ancora scarsamente informati e sensibilizzati'. Varie ONG condividono questo parere (cfr. posizioni della FOIS e della FSCI nel quadro della consultazione delle ONG). Nel' 2017 l'SLR e il CSDU hanno organizzato un convegno dedicato all'accesso alla giustizia nei casi di discriminazione. L'incontro era indirizzato al personale legale e al personale di servizi di consulenza. Ha fornito una panoramica del quadro giuridico attuale della Svizzera e tematizzato le questioni, gli ostacoli e le strategie 'in relazione al diritto civile e penale. Il tema della formazione e del perfezionamento del personale legale è approfondito nel capitolo 4.1 (n. 59 segg.).

122 Con lo stesso obiettivo l'SLR ha aggiornato la sua guida giuridica in stretta collaborazione con la segreteria della CFR, pubblicandola nel luglio 2017 sotto forma di applicazione web<sup>44</sup>. La nuova «Guida giuridica online per vittime di discriminazione razziale» è rivolta ai consulenti e agli operatori del settore giuridico, alle vittime e alle persone in formazione e offre un rapido accesso alle informazioni rilevanti. Oltre a una sintesi dei concetti principali, del quadro giuridico e dei servizi di consulenza disponibili, la guida esamina la normativa nei vari ambiti della vita (p. es. lavoro, alloggio, tempo libero). Elenca inoltre gli strumenti giuridici disponibili e le soluzioni stragiudiziali di provata efficacia.

---

<sup>44</sup> [www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/frb/diritto-e-consulenza/guida-giuridica.html](http://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/frb/diritto-e-consulenza/guida-giuridica.html)

## **7 Articolo 7: provvedimenti nei settori dell'insegnamento, dell'educazione, della cultura e dell'informazione**

### **7.1. Informazione e sensibilizzazione per combattere la discriminazione razziale**

#### **Applicazione della raccomandazione contenuta nel numero 12a delle osservazioni conclusive**

Il Comitato raccomanda alla Svizzera di avviare attività sistematiche e su larga scala per aumentare la consapevolezza a tutti i livelli della sfera pubblica e politica, contrastare la stigmatizzazione, la generalizzazione, gli stereotipi e i pregiudizi nei confronti di non-cittadini, e lanciare un chiaro messaggio di rifiuto della discriminazione razziale, che mira a screditare singoli e gruppi di persone.

123 Le azioni di sensibilizzazione e lotta alla discriminazione razziale più efficaci sono quelle che hanno una relazione con la vita quotidiana e beneficiano del sostegno di organizzazioni note ai destinatari. In tale ottica, dal 2001 l'SLR sostiene progetti lanciati da questo tipo di organizzazioni e da Cantoni e Comuni.

124 Con l'obiettivo di contrastare il razzismo in Internet, negli anni 2014 e 2015 la Svizzera ha partecipato alla campagna «No Hate Speech Movement», promossa dal Consiglio d'Europa. Su incarico dell'UFAS, la Federazione svizzera delle associazioni giovanili (FSAG) ha organizzato varie attività in tale ambito, realizzando ad esempio una pagina Internet con informazioni sui discorsi che incitano all'odio razziale e proposte di intervento<sup>45</sup>. Nel 2015 la CFR ha promosso la campagna «Svizzera variopinta» che mirava a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi del razzismo e della protezione dalla discriminazione in Internet e si rivolgeva principalmente ai giovani. Anche l'SLR sostiene progetti legati al razzismo nei media elettronici e mette a disposizione materiale informativo nel suo sito Internet.

125 Dal 2014 i programmi d'integrazione cantonali (PIC) dedicano ampio spazio alle attività di sensibilizzazione e informazione. Nel 2014 il Cantone di Basilea-Città ha lanciato una campagna su larga scala contro la discriminazione razziale («Basel zeigt Haltung», prolungata con la campagna di sensibilizzazione «Chance», che mira in primo luogo a promuovere l'accoglienza dei rifugiati). Sul piano nazionale, la Conferenza svizzera dei delegati all'integrazione offre ai Cantoni una piattaforma di scambio sulle buone prassi. L'argomento è

---

<sup>45</sup> [www.nohatespeech.ch](http://www.nohatespeech.ch)



approfondito nel capitolo 7.2 e nelle informazioni supplementari della Svizzera su tre osservazioni conclusive del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale concernenti il suo settimo, ottavo e nono rapporto combinato presentato al Comitato, conformemente al numero 23 delle osservazioni conclusive CERD/C/CHE/CO/7 – 9, ad n. 12a.

**Applicazione della raccomandazione contenuta nel numero 12b delle osservazioni conclusive**

Il Comitato raccomanda alla Svizzera di adottare misure appropriate per garantire che i media non diffondano pregiudizi contro i gruppi etnici e svolgano il loro lavoro con rispetto, evitando stereotipi e dove possibile tralasciando dettagli riguardanti razza, etnia e religione e altre caratteristiche specifiche che potrebbero incitare all'intolleranza.

126 In virtù della libertà e dell'indipendenza loro garantita (art. 17 Cost.), spetta ai media stessi assicurare l'osservanza della Dichiarazione dei diritti e dei doveri dei giornalisti (in particolare dell'art. 8, che sancisce il rispetto della dignità umana e il divieto di discriminazione razziale). Il Consiglio svizzero della stampa e l'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) sono i meccanismi di autoregolazione istituzionalizzati dei media classici, che hanno il compito di valutare il lavoro dei media in tale contesto (art. 4 cpv. 1 LRTV). Attraverso l'attenzione dell'opinione pubblica su fatti o sviluppi problematici e dando vita a un dibattito pubblico, tutti i media svolgono inoltre un importante ruolo di osservatori.

127 I meccanismi di autoregolazione delle reti sociali sono meno istituzionalizzati, benché vari media online abbiano adottato provvedimenti per arginare i commenti razzisti e carichi di odio (cfr. allegato 1). In questo ambito la Svizzera privilegia soprattutto le campagne di sensibilizzazione e l'attività del portale informativo «Giovani e media» per la promozione delle competenze medialità di bambini e adolescenti, anche e soprattutto in relazione ai discorsi che incitano all'odio e all'estremismo. Nel periodo 2017-2019 la piattaforma ha dedicato ampio spazio alla prevenzione della radicalizzazione estremista in rete.

128 Anche la cooperazione stretta e diretta delle autorità di polizia e di perseguimento penale con operatori dei social media riveste grande importanza. Nella sua decisione del 23 giugno 2017 (6B\_43/2017), il Tribunale federale ha confermato il carattere pubblico di affermazioni razziste fatte in un blog. È tuttavia difficile identificare gli autori di contributi illegali e spesso le autorità

di perseguimento penale riescono a determinarne l'identità solo attraverso i cosiddetti indirizzi IP. Sovente risulta inoltre arduo far applicare la legge a livello internazionale e assicurare i criminali alla giustizia all'estero<sup>46</sup>.

129 Per le ONG consultate quello dei contributi dedicati alle minoranze o ai gruppi etnici, culturali e religiosi resta un tema importante, da affrontare in via prioritaria tramite la formazione e la sensibilizzazione degli operatori dei media (FSCI, cfd) e promuovendo un panorama mediatico diversificato (FOIS, cfd). La CFR è in contatto con la Scuola svizzera di giornalismo (MAZ) e il Centre de Formation au Journalisme et aux Médias (CFJM). La MAZ propone ai giornalisti di lingua tedesca un corso di tre giorni dedicato all'etica e alla correttezza nel giornalismo che affronta anche il tema della discriminazione razziale. I giornalisti di lingua francese possono frequentare un corso di un giorno proposto dal CFJM che esamina il quadro giuridico e l'importanza dell'articolo 261<sup>bis</sup> CP per l'attività giornalistica.

130 L'SLR sostiene progetti che offrono a giornalisti e redazioni informazioni, strumenti di analisi e piattaforme di scambio per valutare la loro prassi professionale, senza tuttavia interferire con il loro lavoro. Anche molti Cantoni e città sostengono questi progetti o adottano provvedimenti contro la stigmatizzazione basata sull'origine. Dal novembre del 2017 la Polizia comunale di Zurigo rinuncia per esempio a citare la nazionalità dei presunti autori di reati nei suoi comunicati stampa e fornisce quest'informazione solo a richiesta.

131 L'argomento è approfondito nel capitolo 7.2 e nelle informazioni supplementari della Svizzera su tre osservazioni conclusive del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale concernenti il suo settimo, ottavo e nono rapporto combinato presentato al Comitato, conformemente al numero 23 delle osservazioni conclusive CERD/C/CHE/CO/7 – 9, ad n. 12a.

## 7.2. Istruzione e formazione per combattere la discriminazione razziale

### **Applicazione della raccomandazione contenuta nel numero 18 delle osservazioni conclusive**

Il Comitato ricorda alla Svizzera che l'integrazione è un processo che coinvolge sia le comunità di maggioranza sia quelle di minoranza e le raccomanda di adottare ulteriori misure per

<sup>46</sup> Cfr. «Base legale per i media sociali: nuova analisi della situazione. Rapporto complementare del Consiglio federale in adempimento del postulato Amherd 11.3912 Diamo un quadro legale ai social media», maggio 2017, p. 47 > [www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale.html](http://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale.html) > Svizzera digitale e Internet > Comunicazione digitale > Media sociali

combattere la discriminazione razziale nella comunità di maggioranza. Al riguardo, il Comitato rinnova la precedente raccomandazione di adottare un piano di azione nazionale per combattere la discriminazione razziale e di condurre campagne di informazione per aumentare la consapevolezza dell'opinione pubblica sulle manifestazioni e sugli effetti negativi della discriminazione razziale. Incoraggia inoltre la Svizzera a garantire che i programmi scolastici, i libri di testo e il materiale didattico presentino e affrontino il tema dei diritti umani e promuovano il rispetto reciproco e la tolleranza tra nazioni, razze e gruppi etnici diversi.

132 **Piano di azione nazionale:** i programmi d'integrazione cantonali, introdotti nel 2014, offrono alla Svizzera uno strumento che permette di fissare obiettivi nazionali nell'ambito della lotta alla discriminazione adeguandone l'attuazione alle realtà locali. In tale ottica i PIC equivalgono al piano di azione nazionale di lotta alla discriminazione razziale auspicato dalle istituzioni internazionali (ONU, ECRI ecc.).

133 Nei PIC la Confederazione e i Cantoni hanno definito i seguenti obiettivi in termini di lotta alla discriminazione: predisposizione di un'offerta di consulenza per tutte le vittime di discriminazione, istituzioni aperte nei confronti di una società plurale e lancio di azioni e campagne per sensibilizzare un pubblico ampio. Le misure adottate in tale contesto sono indirizzate a tutti i gruppi della popolazione potenzialmente interessati dalla discriminazione razziale, ovvero le persone con un passato migratorio e i cittadini svizzeri esposti alla discriminazione razziale a causa della loro appartenenza a una minoranza.

134 **Offerta di consulenza per le vittime di discriminazione razziale:** tra il 2014 e il 2017, 17 Cantoni hanno creato una nuova offerta di consulenza e nove Cantoni hanno ampliato l'offerta esistente (p. es.: creazione di un nuovo servizio di consulenza giuridica nel Cantone di Berna). Dopo la fase di costruzione e consolidamento, adesso l'attenzione è concentrata sullo sviluppo qualitativo. Nel 2016 l'SLR ha pubblicato, in collaborazione con la Rete di consulenza per le vittime del razzismo, i «Criteri di qualità per la consulenza nel settore della protezione contro la discriminazione». Negli anni 2017 e 2018 è stata organizzata una serie di workshop per promuovere la qualità dei servizi di consulenza e un convegno che si è svolto nell'ottobre del 2017 ha affrontato gli aspetti giuridici dell'attività di consulenza. L'SLR e l'associazione di categoria del lavoro sociale AvenirSocial hanno inoltre elaborato misure che mirano a sensibilizzare gli assistenti sociali sui rischi di discriminazione razziale nella loro professione; è importante inoltre che sappiano identificare le vittime di discriminazione e indirizzarle a una consulenza specializzata. A livello cantonale la qualità dell'offerta di consulenza è promossa da

varie misure, per esempio tramite un metodo di apprendimento basato sull'analisi dei casi concreti nei Cantoni della Svizzera centrale o formazioni, incontri di scambio e tavole rotonde nei Cantoni di Berna e Basilea Città.

135 **Misure di formazione:** nel periodo in rassegna tutti i Cantoni, con una sola eccezione, hanno proposto corsi di formazione e perfezionamento al personale attivo all'interno e all'esterno dell'amministrazione. Quasi la metà di questi corsi ha espressamente trattato tematiche relative alla discriminazione, mentre l'altra metà ha affrontato la discriminazione nel quadro della dimensione interculturale.

136 **Sensibilizzazione del grande pubblico:** quasi un terzo dei Cantoni e varie città sfruttano la «Settimana contro il razzismo», che si svolge ogni anno in marzo, per organizzare tavole rotonde, eventi culturali o altre manifestazioni volte a sensibilizzare l'opinione pubblica (AG, FR, GE, JU, NE, SG, TI, VD, VS; città di Berna, Losanna, Lucerna e altri Comuni). I Cantoni latini promuovono i loro programmi su un sito Internet dal 2012 e su una pagina Facebook dal 2017<sup>47</sup>. La «Settimana contro il razzismo» consente di rafforzare i contatti tra diversi attori provenienti dal mondo culturale, politico e scientifico. Una selezione di esempi di misure cantonali figura nell'allegato 3.

137 **Misure per la promozione della tolleranza religiosa:** numerosi Cantoni hanno adottato provvedimenti (in parte in collaborazione con ONG) per promuovere la tolleranza e il dialogo interreligiosi, per esempio tramite tavole rotonde con rappresentanti di diverse religioni, attività di informazione e corsi. L'allegato 3 riporta alcuni esempi.

138 **Misure in ambito scolastico:** le tematiche relative alla discriminazione razziale sono parte integrante dei piani di studio linguistico-regionali in cui vengono descritte le competenze che devono essere acquisite nella scuola dell'obbligo. Nel Piano di studi romando questi contenuti sono presenti soprattutto nel settore «Scienze umane e sociali», mentre nel Piano di studi 21 nel settore «Etica, religioni e comunità». Il Piano di studi 21 contiene anche il settore tematico «Politica, democrazia e diritti umani», che si affianca ad altri sei temi trasversali raggruppati sotto l'idea guida dello sviluppo sostenibile. Nel quadro della Giornata della memoria delle vittime dell'Olocausto, il Centro informazioni e documentazione IDES mette a disposizione materiale informativo sull'argomento e su questioni legate a temi quali la xenofobia, la tolleranza, il razzismo, i diritti umani e il dialogo interculturale e interreligioso. Il rapporto

---

<sup>47</sup> [www.semainecontreleracisme.ch](http://www.semainecontreleracisme.ch)

precedente aveva già riferito in modo approfondito sulle misure adottate nell'ambito della scuola post-obbligatoria. Su tale base, numerosi Cantoni attuano programmi specifici o misure rivolte a bambini o ragazzi. L'allegato 4 contiene una selezione di esempi.

139 La fondazione éducation21 è il centro nazionale di competenza e prestazioni per l'educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) in Svizzera. Sviluppa e raccoglie materiali dedicati ai temi del razzismo, dei diritti umani e della cittadinanza, accessibili tramite il suo catalogo. Nel periodo in rassegna l'SLR e la fondazione éducation21 hanno sovvenzionato 99 progetti nell'ambito della prevenzione del razzismo, stanziando complessivamente 1,4 milioni di franchi<sup>48</sup>.

140 Dal punto di vista istituzionale, a livello cantonale meritano una menzione il ruolo della Commissione per la formazione e la migrazione della CDPE e la rete degli incaricati cantonali per le questioni scolastiche interculturali. L'edizione 2015 del CONVEGNO della CDPE era dedicata al tema della discriminazione e delle pari opportunità nel sistema educativo e uno dei workshop organizzati si occupava in modo molto concreto della discriminazione nella quotidianità scolastica. Anche le alte scuole pedagogiche trattano il tema del razzismo nei corsi di formazione e formazione continua del personale docente, nella ricerca e nei servizi.

141 A livello di ONG, dal 2016 la Fondazione contro il razzismo e l'antisemitismo (GRA) propone un tool di e-learning per allievi e docenti incentrato sui temi dei diritti umani e della discriminazione. Altre organizzazioni come la Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation (CICAD) organizzano incontri di sensibilizzazione per le scuole.

## 8 Altre raccomandazioni

### 8.1. Ratifica di altri trattati

#### **Applicazione della raccomandazione contenuta nel numero 19 delle osservazioni conclusive**

il Comitato esorta la Svizzera a prendere in considerazione la ratifica dei trattati internazionali sui diritti umani non ancora ratificati, in particolare i trattati le cui disposizioni hanno un impatto diretto sulle comunità che possono essere soggette a discriminazione razziale.

142 Ulteriori dettagli figurano nel capitolo 2 della prima parte del presente rapporto.

---

<sup>48</sup><http://www.education21.ch/it/materiali-didattici>

## 8.2. Consultazione di organizzazioni attive nella lotta alla discriminazione razziale

### **Applicazione della raccomandazione contenuta nel numero 20 delle osservazioni conclusive**

Il Comitato raccomanda alla Svizzera di continuare a consultare e di intensificare il dialogo con le organizzazioni della società civile che operano nel settore della protezione dei diritti umani, in particolare nella lotta contro la discriminazione razziale, in riferimento alla preparazione del prossimo rapporto periodico e all'applicazione delle osservazioni conclusive.

143 In vista della redazione del presente rapporto, l'SLR ha invitato le organizzazioni che operano a livello nazionale nella lotta alla discriminazione razziale a partecipare a una consultazione scritta per trasmettere le loro valutazioni sulle osservazioni del CERD e la loro applicazione, allo scopo di integrare questi pareri a titolo di informazioni supplementari nel rapporto stesso nonché sotto forma di feedback critici sulle misure in essere in un allegato separato. Tre delle 32 organizzazioni invitate a partecipare hanno fatto pervenire le loro valutazioni: il Servizio cristiano per la pace (cfd), la Federazione delle organizzazioni islamiche svizzere (FOIS) e la Federazione svizzera delle comunità israelite (FSCI). Nel quadro della redazione del rapporto ombra, tutte le organizzazioni invitate a trasmettere le loro valutazioni avranno la possibilità di esprimere ancora il loro parere sulle questioni emerse.

144 I feedback tematici specifici delle ONG che hanno trasmesso i loro pareri sono stati integrati direttamente nel capitolo corrispondente. Nel complesso dalle risposte emerge la necessità di rafforzare la normativa in materia di discriminazione razziale. Le ONG sottolineano in particolare la mancanza di disposizioni di diritto civile e amministrativo che vietino la discriminazione razziale e proteggano da quest'ultima (FSCI, cfd). Di fatto la norma penale contro il razzismo sarebbe inoltre facilmente aggirabile (la FOIS stima ad esempio che i musulmani vengano denigrati consapevolmente sempre più spesso in privato e non in pubblico). Il cfd attribuisce inoltre importanza al fatto che le normative pertinenti prevedano anche lo stanziamento di risorse finanziarie per consentire ai servizi competenti di svolgere con efficacia i loro compiti. Il cfd reputa che i Cantoni attribuiscano relativamente poca importanza alla protezione dalla discriminazione nel quadro dei programmi d'integrazione cantonali (PIC). Le ONG si dicono favorevoli al proseguimento o al consolidamento delle misure d'informazione e sensibilizzazione e auspicano la creazione di un'istituzione nazionale dei diritti umani (INDU) e il rinnovo del sostegno alla CFR. Tutte le ONG sottolineano inoltre l'importanza del ruolo

svolto dalla politica e dai media nella lotta alla discriminazione razziale e alla stigmatizzazione delle minoranze.

145 La documentazione relativa alla consultazione scritta e una tabella riepilogativa delle risposte figurano nell'allegato 5.

### 8.3. Diffusione

#### **Applicazione della raccomandazione contenuta nel numero 21 delle osservazioni conclusive**

Il Comitato raccomanda che i rapporti della Svizzera siano resi accessibili al pubblico al momento della loro presentazione e che, allo stesso modo, le corrispondenti osservazioni del Comitato siano pubblicate nelle lingue ufficiali e nazionali.

146 Si rinvia in merito alle spiegazioni che figurano nel settimo, ottavo e nono rapporto combinato della Svizzera (n. 380 segg.).

### 8.4. Documento di base comune

#### **Applicazione della raccomandazione contenuta nel numero 22 delle osservazioni conclusive**

Notando che la Svizzera ha presentato un documento di base (*Common core document, CCD*) nel 2001, il Comitato la invita a presentarne uno aggiornato, in conformità con le linee guida armonizzate per l'elaborazione dei rapporti previsti dalle convenzioni internazionali sui diritti umani, in particolare quelle relative al documento di base comune, adottate dalla quinta riunione degli organi istituiti dai trattati pertinenti.

147 Il documento di base comune è in fase di aggiornamento e sarà trasmesso all'OHCHR entro la fine del 2018.

## Elenco delle abbreviazioni

ACNUR	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
AELS	Associazione europea di libero scambio
AIRR	Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
ARE	Ufficio federale dello sviluppo territoriale
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210)
CCD	Common Core Document
CdC	Conferenza dei Governi cantonali
CDI	Conferenza svizzera dei delegati all'integrazione
CDPE	Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
CEDU	Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (RS 0.101)
cfp	Servizio cristiano per la pace
CFJM	Centre de formation au journalisme et aux médias
CFM	Commissione federale della migrazione
CFR	Commissione federale contro il razzismo
COIS	Coordinamento delle organizzazioni islamiche in Svizzera
consid.	considerando
Corte EDU	Corte europea dei diritti dell'uomo
CP	Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0)
CPC	Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (RS 272)
CPM	Codice penale militare del 13 giugno 1927 (RS 321.0)
CRAN	Carrefour de Réflexion et d'Action contre le Racisme Anti-Noir
CRC	Convenzione sui diritti del fanciullo conclusa a Nuova York il 20 novembre 1989 (RS 0.107)
CSDU	Centro svizzero di competenza per i diritti umani
CSIS	Centro svizzero Islam e società
CTA	Conferenza tripartita sugli agglomerati
DDIP	Direzione del diritto internazionale pubblico
DDPS	Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia



---

DFI	Dipartimento federale dell'interno
DoSyRa	Sistema di documentazione e monitoraggio della Rete di consulenza per le vittime del razzismo
DSC	Direzione dello sviluppo e della cooperazione
ECRI	Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza
FAQ	Domande frequenti
FOIS	Federazione delle organizzazioni islamiche svizzere
FSAG	Federazione svizzera delle associazioni giovanili
FSCI	Federazione svizzera delle comunità israelite
GRA	Fondazione contro il razzismo e l'antisemitismo
IHRA	International Holocaust Remembrance Alliance
INDU	Istituzioni nazionali per i diritti umani
LAMal	Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (RS 832.10)
LAV	Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (RS 312.5)
LDis	Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili; RS 151.3)
LMCCE	Legge federale del 30 settembre 2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (RS 211.223.13)
LMSI	Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (RS 120)
LOAP	Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, RS 173.71)
LOGA	Legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010)
LPar	Legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (RS 151.1)
LPCu	Legge federale dell'11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (RS 442.1)
LRTV	Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (RS 784.40)
MAZ	Scuola svizzera di giornalismo
NCBI	National Coalition Building Institute
OAMal	Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (RS 832.102)
OASA	Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (RS 142.201)
OIL	Organizzazione internazionale del lavoro

---

OIntS	Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'integrazione degli stranieri (RS 142.205)
OLOGA	Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010.1).
ONG	Organizzazioni non governative
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
OSCE	Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Patto ONU II	Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici concluso a Nuova York il 16 dicembre 1966 (RS 0.103.2)
PIC	Programmi d'integrazione cantonali
PJLS	Piattaforma delle comunità liberali ebraiche della Svizzera
PNR	Programma nazionale di ricerca
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
RSS	Rete integrata Svizzera per la sicurezza
SAF	Swiss African Forum
SCP	Statistica criminale di polizia
SEFRI	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione
SEM	Segreteria di Stato della migrazione (fino al 1° gennaio 2015 Ufficio federale della migrazione UFM)
SFM	Forum svizzero per gli studi sulla migrazione e la popolazione
SG-DFI	Segreteria generale del Dipartimento federale dell'interno
SIC	Servizio delle attività informative della Confederazione
SLR	Servizio per la lotta al razzismo
SUS	Statistica delle condanne penali
UE	Unione europea
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UFC	Ufficio federale della cultura
UST	Ufficio federale di statistica
USTRA	Ufficio federale delle strade
VeS	Indagine sulla convivenza in Svizzera
VIOZ	Associazione delle organizzazioni islamiche di Zurigo
ZHAW	Università di scienze applicate Zurigo



## **Allegato 1 / Raccomandazioni n. 10 e 19 del CERD: esempi di discorsi contro la discriminazione e sull'autoregolazione dei media**

- **Esempi di discorsi contro la discriminazione a livello federale**

→ *Presidente della Confederazione Doris Leuthard*, allocuzione tenuta in occasione della Giornata della memoria delle vittime dell'Olocausto del 27 gennaio 2017 («[...] Le minoranze sono una componente importante della varietà culturale e sociale della Svizzera che ci obbliga a tenere gli occhi aperti. La Giornata odierna deve infatti ricordare anche a noi che le esperienze di marginalizzazione, razzismo e antisemitismo rientrano ancora oggi nella quotidianità di troppe persone. Libertà e Stato di diritto, parità di trattamento e tolleranza sono valori che in Svizzera fanno parte dell'identità nazionale: simili valori devono valere nella medesima misura per tutte le componenti della popolazione»).

→ *Il Consigliere federale Alain Berset*, Capo del Dipartimento federale dell'interno, ha tenuto numerosi discorsi a sostegno della coesione sociale e della coesistenza. Esempi: discorso tenuto in occasione dell'inizio delle celebrazioni per i 500 anni della Riforma il 3 novembre 2016 («Hors le vivre ensemble, point de salut»); discorso tenuto il 1° agosto 2015 a Sierre; discorso tenuto nel marzo del 2015 in occasione dell'apertura della mostra «1515 Marignano»; discorso tenuto nel settembre del 2014 in occasione delle celebrazioni per i 1500 anni dell'Abbazia di Saint-Maurice ecc.

- **Esempi di reazioni di partiti politici**

- Un esponente dell'Unione democratica di centro (UDC) ha pubblicato dichiarazioni a sfondo chiaramente razzista sulla sua pagina Facebook<sup>49</sup>. L'UDC ha cancellato il suo nominativo dalla lista per le elezioni parlamentari cantonali e successivamente il politico è uscito dal partito.
- Un esponente dell'UDC e membro di una commissione scolastica zurighese ha scritto un tweet evocando «una nuova notte dei cristalli, questa volta contro le moschee». A seguito della denuncia del caso da parte quotidiano *Tages-Anzeiger*, il tweet ha provocato reazioni così forti da costare al suo autore il posto di lavoro e tutte le cariche politiche<sup>50</sup>.

<sup>49</sup> Nel 2012 l'ex esponente UDC solettese Beat Mosimann pubblica sulla sua pagina Facebook commenti a sfondo chiaramente razzista nei confronti di richiedenti l'asilo: definisce i musulmani «parassiti», chiede alloggi separati per donne e uomini per «minimizzare i rischi di riproduzione» e definisce le persone di colore «persone pigmentate, inutili dal punto di vista economico». Come soluzione propone un attacco mirato con elicotteri, sorveglianza militare con l'ordine di sparare a vista e internamenti secondo le norme minime applicabili ai prigionieri di guerra. La sua candidatura per le elezioni cantonali del marzo del 2013 è stata revocata e nel luglio del 2012 è uscito dall'UDC.

<sup>50</sup> Nel giugno 2012 Alexander Müller, ex esponente dell'UDC e membro di una commissione scolastica, scrive un tweet di natura razzista che evoca i pogrom del novembre del 1938 estendendoli alle moschee. Nel tweet scrive: «Forse c'è bisogno di una nuova notte dei cristalli, questa volta contro le moschee». L'eco mediatica del tweet, dovuta al risalto dato al messaggio dal quotidiano *Tages-Anzeiger*, gli costa il posto di lavoro come analista

- All'inizio del 2017 un esponente dell'UDC ha postato un video razzista su Facebook. Dopo la severa condanna dell'episodio pubblicata da un giornale a grande tiratura, anche la sezione cantonale del partito ha preso le distanze dal video incriminato. Successivamente l'autore del video è uscito dall'UDC<sup>51</sup>.

- **Esempi di reazioni dei media**

Il quotidiano gratuito *20 Minuti*, l'edizione online del *Tages-Anzeiger* e il giornale scandalistico *Blick* mettono in guardia i loro lettori da commenti razzisti e si riservano il diritto di non pubblicare o rimuovere questi contributi. Il quotidiano *Neue Zürcher Zeitung* ha addirittura sostituito la rubrica dei commenti dell'edizione online con un forum dei lettori moderato. A livello generale i principali media svizzeri sono molto consapevoli del problema e fanno controllare i commenti da personale assunto espressamente per questo compito o da un tool elettronico.

**20 Minuti:**

<http://www.20min.ch/community/stories/story/Fragen-und-Antworten-zur-Kommentar-Funktion-31981150>

*«La redazione si riserva il diritto di non pubblicare i contributi. Ciò vale in particolare per i commenti diffamatori, razzisti, non oggettivi, fuori tema, in dialetto o in lingua straniera».*

**Tages-Anzeiger:**

<http://www.tagesanzeiger.ch/service/unsere-dienste/wie-sie-bei-uns-online-kommentieren/story/19367311>

*«Razzismo/discriminazione: è vietato diffondere contenuti che violano la **disposizione penale svizzera contro il razzismo** e denigrano le persone sulla base della loro razza, etnia o religione o incitano all'odio. Le dichiarazioni a sfondo razzista non vengono pubblicate».*

**NZZ:**

L'8 febbraio 2017 la *NZZ* ha disattivato le rubriche dei commenti. La decisione del quotidiano è stata adottata dopo aver constatato che determinati lettori non accettano di partecipare a un dibattito costruttivo e propagano opinioni che non tollerano obiezioni. Il giornale ha quindi deciso di creare un forum per i lettori che sostituisce la precedente piattaforma di scambio.

<https://www.nzz.ch/feuilleton/in-eigener-sache-warum-wir-unsere-kommentarspalte-umbauen-ld.143568>

<https://www.nzz.ch/netiquette-diese-regeln-gelten-in-unserer-community-ld.143340>

---

di credito e lo costringe a uscire dall'UDC e a dimettersi dalla commissione scolastica. Nel 2015 Alexander Müller è stato condannato per discriminazione razziale al pagamento di una pena pecuniaria con sospensione condizionale.

<sup>51</sup> Il 1° gennaio 2017 Christian Klambaur condivide un video razzista sulla sua pagina Facebook. Nel video, la parodia di una scena del film cult «300», si vede uno spartano gettare in un pozzo un nero che chiede asilo, gridando: «Asilo? Certo non qui a Bubikon, negro di m\*\*\*\*!»). Dopo l'articolo pubblicato dal *Blick*, in cui il giornale denunciava il video postato da Klambaur, anche l'UDC di Zurigo ha preso le distanze. In seguito Klambaur è uscito dall'UDC.

*«Quali contributi vengono rifiutati? ... 4. Le dichiarazioni illecite, lesive della personalità o della dignità, offensive, diffamatorie o calunniose, dannose per la reputazione o gli affari, pornografiche o razziste. 5. Le dichiarazioni che denigrano altri utenti o gruppi sociali, ad esempio per i seguenti motivi: religione, origine, etnia o nazionalità, reddito, orientamento sessuale, età o sesso, convinzioni filosofiche o politiche o disabilità fisica, mentale o psichica».*

**Blick:**

<http://www.blick.ch/services/agb/>

*«L'utente si impegna a non violare l'ordinamento svizzero e/o diritti di terzi con i suoi commenti. In particolare si impegna a non caricare contenuti immorali, lesivi della personalità, della concorrenza o della dignità, razzisti, violenti, minacciosi, pornografici od osceni e a garantire i diritti d'autore, di marchio e altri diritti di terzi».*

## **Allegato 2 / Raccomandazione n. 14 del CERD / *Racial profiling*: esempi di misure adottate da Cantoni e città/Comuni**

- Nel Cantone di Zurigo i controlli su persone sono disciplinati dalla direttiva del comandante della Polizia cantonale del 18 aprile 2017. La direttiva stabilisce espressamente che l'appartenenza a determinate etnie non deve svolgere alcun ruolo ai fini dell'esecuzione di un controllo. La Polizia cantonale ha predisposto un programma di formazione che insegna agli agenti di polizia a prestare attenzione al comportamento effettivo di una persona durante gli arresti e i controlli e non alla sua origine (visibile) o alla nazionalità («Analyzing Suspicious People and Cognitive Training ASPECT»). Nel 2008 il Cantone di Zurigo ha anche attivato un ufficio con compiti di collegamento («Fachstelle Brückenbauer»), che funge da servizio di contatto tra la polizia e persone e istituzioni che si sono stabilite in Svizzera, ma appartengono ad altre culture. L'ufficio è anche responsabile del rafforzamento delle competenze interculturali nel quadro della formazione e del perfezionamento di tutto il corpo della Polizia cantonale di Zurigo. Dal 1° marzo 2018 la Polizia cantonale di Zurigo gestisce inoltre un centro d'intervento contro la radicalizzazione e l'estremismo violento che ha anche il compito di lottare contro la discriminazione razziale.
- Il Cantone di Berna ha organizzato una tavola rotonda con rappresentanti della Polizia cantonale e delle organizzazioni della diaspora africana («Projekt Dialog» della Polizia cantonale di Berna, del consultorio «gggfon» e di Swiss African Forum). Nel 2017 da questa collaborazione sono nate anche le sequenze video didattiche «Als ich von der Polizei kontrolliert wurde» («Quando sono stato controllato dalla polizia»).
- Anche altri Cantoni portano avanti progetti analoghi volti a promuovere la comprensione reciproca e a lottare contro i pregiudizi (p. es. BS, SO, VD, JU, ZH).
- Nel Cantone di Soletta, dal 2007 gli incontri regolari tra l'esecutivo, la direzione della polizia e Amnesty International hanno permesso di introdurre varie misure, tra cui un modulo di formazione in cui anche i quadri superiori prendono chiaramente posizione contro i comportamenti discriminatori, un corso di ripasso verso la fine della formazione sul tema dei controlli su persone e un corso obbligatorio sugli aspetti giuridici di tali controlli.

## **Allegato 3 / Raccomandazione n. 18 del CERD / Esempi di misure di formazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di misure di promozione della tolleranza religiosa nei Cantoni**

### **Misure di formazione del personale attivo all'interno e all'esterno dell'amministrazione**

- Nel Cantone dei **Grigioni** chi offre consulenza in ambito professionale a rifugiati e persone ammesse provvisoriamente deve seguire una formazione specifica sulla protezione contro la discriminazione in vista della sua attività a contatto con i datori di lavoro.
- Il Cantone di **Neuchâtel** ha adottato una road map per un'amministrazione aperta e ugualitaria (anche in veste di datore di lavoro) che oltre a misure di formazione prevede anche altri provvedimenti volti a garantire a tutti l'accesso all'amministrazione e ai servizi pubblici.
- I Cantoni di **Nidvaldo** e **Basilea-Campagna** sensibilizzano le loro autorità incaricate delle pratiche di naturalizzazione e dell'aiuto sociale in merito alla discriminazione razziale.
- Il Cantone di **Vaud** organizza workshop sulla discriminazione razziale per il personale dei Servizi agli abitanti e corsi di formazione continua incentrati sul lavoro con i migranti per il personale delle autorità cantonali e comunali.

### **Misure di sensibilizzazione rivolte al grande pubblico**

- Il Cantone di **Berna** propone corsi che mirano a promuovere il coraggio civile e a dare alla popolazione gli strumenti per reagire attivamente di fronte a episodi di razzismo.
- Il servizio di consulenza «Respekt für alle» («Rispetto per tutti») del Cantone di **Friburgo** propone una buca delle lettere (fisica e online) attraverso la quale chiunque può comunicare casi di discriminazione e/o razzismo che ha subito o a cui ha assistito come testimone.
- Nella **città di Zurigo**, su incarico del Consiglio municipale, un gruppo di lavoro interdipartimentale elabora a cadenza regolare un rapporto sul razzismo della città di Zurigo che funge da base per la pianificazione di misure ad hoc e fornisce un contributo alla sensibilizzazione<sup>52</sup>.

---

<sup>52</sup>Cfr.: [www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/integrationsthemen/diskriminierungsbekaempfung/rassismusbericht-der-stadt-zuerich-2017.html](http://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/integrationsthemen/diskriminierungsbekaempfung/rassismusbericht-der-stadt-zuerich-2017.html)



**Misure per la promozione della tolleranza religiosa**

- Il Cantone del **Giura** organizza corsi di formazione per il personale delle scuole e del mondo del lavoro dedicati ad aspetti legati alle pratiche e ai simboli religiosi a scuola e nel lavoro.
- Il Cantone di **Zurigo** ha elaborato, in collaborazione con esponenti religiosi e di organizzazioni musulmane, due volantini informativi per sensibilizzare i servizi amministrativi (uno dedicato ai funerali conformi alla religione musulmana e l'altro alle pratiche religiose nella quotidianità lavorativa). Il Cantone aiuta inoltre l'Associazione delle organizzazioni islamiche di Zurigo (VIOZ) ad adeguare l'assistenza spirituale musulmana nelle istituzioni statali agli standard locali.
- Con il sostegno della Confederazione e dei Cantoni, la comunità di lavoro interreligiosa IRAS COTIS organizza ogni anno la Settimana nazionale delle religioni per promuovere la coesistenza pacifica delle comunità religiose. Nell'estate del 2017 IRAS COTIS ha organizzato una settimana dedicata al tema della coesistenza interreligiosa con il titolo «Dialogue en Route». L'evento era rivolto a giovani di tutte le confessioni, alle scuole e al grande pubblico.

## **Allegato 4 / Raccomandazione n. 18 del CERD / Esempi di misure scolastiche per promuovere il rispetto e la tolleranza nei Cantoni**

- Nei programmi di prevenzione capillari della Polizia del Cantone di **Basilea Città**, la discriminazione razziale nelle scuole è uno dei temi legati alla prevenzione di reati e della violenza.
- Nel Cantone di **Friburgo** il servizio di consulenza per le vittime di discriminazione razziale organizza regolarmente incontri di sensibilizzazione rivolti ai giovani. Attualmente sta realizzando un film che potrà essere utilizzato nelle scuole insieme ad altro materiale didattico.
- Nel Cantone del **Giura** le scuole secondarie possono avvalersi di un kit didattico sulla cittadinanza solidale che può essere utilizzato nell'ambito dell'istruzione generale e delle lezioni di educazione civica. In collaborazione con l'OSAR le scuole hanno organizzato incontri formativi sulla situazione dei rifugiati e sulla migrazione indirizzate agli alunni e al corpo docente.
- Tra il 2010 e il 2017 il Cantone di **Neuchâtel** ha condotto un sondaggio su larga scala tra tutti gli alunni dell'undicesimo anno scolastico che prevedeva anche domande sulla discriminazione razziale e sulla discriminazione in ragione di altre caratteristiche quali il sesso, l'orientamento sessuale o una disabilità. Sulla base dei risultati, le scuole elaborano piani di azione con prevedono misure definite in funzione delle loro esigenze specifiche.
- Nel Cantone di **San Gallo** un quaderno tematico della collana *sicher!gsund!* tratta i temi del razzismo e dell'estremismo di destra (razzista) e formula raccomandazioni sulla prevenzione; un documento complementare presenta una selezione di materiali didattici sulle tematiche del razzismo, dei diritti umani, della religione, della cultura e dei social media. Il quaderno si rivolge al personale delle direzioni scolastiche, al corpo docente, agli assistenti sociali in ambito scolastico e alle autorità scolastiche.
- Il Cantone di **Soletta** partecipa finanziariamente al Festival «*imagine*» organizzato da Terre des hommes Svizzera, un progetto a bassa soglia che sensibilizza gli adolescenti e i giovani adulti in merito al tema del razzismo. «*Imagine*» propone ogni anno workshop indirizzati alle classi scolastiche del Cantone di Soletta e dedicati a temi quali la discriminazione nella vita quotidiana, i pregiudizi ecc.

- 
- Per tutta la durata della legislatura il Cantone di **Vaud** porta avanti un progetto di ampio respiro che prevede misure di informazione e sensibilizzazione per bambini e giovani e nelle scuole (anche nel settore online). Il modulo sull'educazione ai media del progetto parziale dedicato all'educazione digitale mira a promuovere la convivenza sviluppando lo spirito critico nei confronti dei contenuti proposti dai media, con un'attenzione particolare ai contenuti a sfondo razzista o discriminatorio.
  - La Direzione dell'istruzione pubblica del Cantone di **Zurigo** gestisce una pagina Internet sulla violenza a scuola ([stopp-gewalt.zh.ch](http://stopp-gewalt.zh.ch)) che propone un elenco di servizi specializzati e ausili didattici per affrontare il tema del razzismo in classe. Il National Coalition Building Institute (NCBI), sostenuto dal Cantone di Zurigo, mette a disposizione dei giovani e delle scuole un'ampia gamma di offerte sul tema del razzismo e dei conflitti interculturali. Il progetto riscuote grande successo. Dall'inizio dell'anno scolastico 2016-17, il servizio della Polizia cantonale di Zurigo competente per l'istruzione dei bambini e dei giovani organizza corsi di formazione in materia di prevenzione della criminalità, in cui affronta anche i temi del rispetto reciproco, dei pericoli/rischi legati all'utilizzo dei media digitali e della discriminazione razziale.

## **Allegato 5 / Raccomandazione n. 20 del CERD: documentazione relativa alla consultazione scritta delle ONG e tabella riepilogativa delle risposte**



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

**Segreteria generale DFI**

Servizio per la lotta al razzismo

**A** CH-3003 Berna  
SG-DFI, SLR

---

### **Per posta elettronica**

Alle organizzazioni interessate

Vostro riferimento:  
Riferimento/numero della pratica:  
Nostro riferimento: EW  
Collaboratore/trice specializzato/a: Eva Wiesendanger  
**Berna, 22 marzo 2018**

### **Consultazione scritta in vista del decimo, undicesimo e dodicesimo rapporto combinato della Svizzera al Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD)**

Gentili Signore, egregi Signori,

alla fine del 2018 la Svizzera sottoporrà il suo prossimo rapporto combinato al Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD) nel quale risponderà alle raccomandazioni formulate dal Comitato nel 2014.

In veste di organizzazioni coinvolte o interessate, nel 2019 avrete la possibilità di partecipare alla redazione del «rapporto ombra» della società civile inviando le vostre valutazioni sulle singole raccomandazioni.

Il rapporto nazionale ufficiale della Svizzera è in fase di elaborazione. È basato tra l'altro sulle informazioni che il Servizio per la lotta al razzismo raccoglie per il suo rapporto biennale intitolato «Discriminazione razziale in Svizzera»<sup>53</sup> e si fonda inoltre sulle informazioni specifiche fornite dai servizi della Confederazione e dei Cantoni responsabili delle varie tematiche.

Se il rapporto ufficiale rispecchia il punto di vista delle autorità, il «rapporto ombra» riflette quello delle ONG. L'indipendenza dei due resoconti garantisce un resoconto trasparente.

Come raccomandato dal Comitato CERD, desideriamo darvi l'opportunità di trasmetterci le vostre valutazioni sulle singole raccomandazioni nel quadro dell'elaborazione del rapporto nazionale. Le vostre posizioni saranno recepite come informazioni complementari nel rapporto stesso o come posizioni critiche sulle misure in essere in un allegato separato.

Nella tabella allegata figurano tutte le raccomandazioni del Comitato. Vi invitiamo a inserire le vostre valutazioni o informazioni sulle relative raccomandazioni direttamente nelle colonne interessate e a inviarci la tabella via e-mail al seguente indirizzo: [Sylvie.Konate@gs-edi.admin.ch](mailto:Sylvie.Konate@gs-edi.admin.ch). Non esitate a trasmettere la presente comunicazione ad altri servizi che non figurano nell'elenco dei destinatari ma desiderano comunque esprimere il loro parere.

Onde consentirci di esaminare i vostri contributi in tempo utile, vi preghiamo di farci pervenire i pareri entro il 30 aprile 2018.

Ringraziandovi anticipatamente, porgiamo cordiali saluti


Michele Galizia

Allegati: menzionati nel testo

---

<sup>53</sup> [www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/frb/resoconto-periodico-e-monitoraggio/rapporto.html](http://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/frb/resoconto-periodico-e-monitoraggio/rapporto.html)





Dipartimento federale dell'interno DFI  
**Segreteria generale DFI**  
Servizio per la lotta al razzismo

## Consultazione scritta in vista della redazione del rapporto al CERD 2018: valutazioni e informazioni delle ONG in merito alle raccomandazioni formulate dal Comitato CERD e ad altri temi rilevanti per la Svizzera

**Organizzazioni che hanno partecipato alla consultazione: cfd / FOIS / FSCI**  
**Cognome, nome: indirizzo e-mail e numero di telefono in caso di domande:**

Link all'ultimo ciclo di rapporti della Svizzera 2012-2014 (rapporto nazionale, parere della CFR, rapporto ombra, raccomandazioni del Comitato CERD): [www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/frb/campi-d-attivita/cooperazione-internazionale/mondo-onu.html](http://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/frb/campi-d-attivita/cooperazione-internazionale/mondo-onu.html)

Il Comitato CERD ...	Informazioni delle ONG	Valutazioni delle ONG
<p>6) ... raccomanda alla Svizzera di adottare una definizione chiara e completa di discriminazione razziale che comprenda la discriminazione diretta e indiretta e copra tutti gli ambiti della vita (privata e pubblica) conformemente all'articolo 1 paragrafo 1 della Convenzione.</p>	<p><b>Federazione delle organizzazioni islamiche svizzere (FOIS):</b> Condividiamo la posizione del Comitato CERD: l'attuale definizione di discriminazione razziale è incompleta e ostacola la lotta alla discriminazione razziale. La disposizione viene interpretata in modo contrastante e gli stessi giuristi hanno difficoltà a stabilire quando si di fronte a un caso di discriminazione razziale.</p>	<p><b>Federazione svizzera delle comunità israelite (FSCI):</b> Siamo favorevoli all'introduzione di una nuova definizione di discriminazione razziale, che possibilmente valga in modo uniforme in tutta l'Europa. Con riferimento all'antisemitismo, la definizione dovrebbe recepire la definizione operativa dell'IHRA.</p>

Il Comitato CERD ...	Informazioni delle ONG	Valutazioni delle ONG
	<p>L'esperienza dimostra che la maggior parte degli autori di reati in questo ambito è consapevole dei limiti della definizione della discriminazione razziale contenuta nell'articolo 261<sup>bis</sup> CP e li sfrutta a suo vantaggio. Sempre più spesso per esempio i musulmani vengono attaccati e denigrati consapevolmente e direttamente in privato, non in pubblico.</p>	
<p>6b) ... raccomanda alla Svizzera di introdurre una disposizione di carattere generale nel diritto civile e amministrativo che vieti la discriminazione razziale diretta e indiretta in tutti gli ambiti della vita privata e pubblica e garantisca alle vittime il ricorso a rimedi giuridici adeguati.</p>	<p><b>cfv / Servizio cristiano per la pace:</b></p> <p>La protezione dalla discriminazione rientra tra le tematiche che la Segreteria di Stato della migrazione ha espressamente incluso nei suoi piani di promozione dell'integrazione. I programmi d'integrazione cantonali (PIC) attribuiscono tuttavia relativamente poca importanza alla protezione dalla discriminazione. Nel 2018 il Cantone di Berna ha per esempio utilizzato solo lo 0,25 % del budget destinato alla politica d'integrazione per la consulenza (giuridica) nei casi di discriminazione (cifre dell'isa, l'ufficio d'informazione per le questioni relative agli stranieri di Berna).</p> <p><b>Federazione delle organizzazioni islamiche svizzere (FOIS):</b></p>	<p><b>Federazione svizzera delle comunità israelite (FSCI):</b></p> <p>Siamo favorevoli all'introduzione nel diritto civile e amministrativo di una simile norma che vieti ogni forma di discriminazione.</p> <p><b>cfv / Servizio cristiano per la pace:</b></p> <p>È essenziale introdurre disposizioni specifiche e stanziare risorse finanziarie per garantire la protezione dalla discriminazione a tutti i livelli.</p>



Il Comitato CERD ...	Informazioni delle ONG	Valutazioni delle ONG
	<p>Attualmente è difficile provare un caso di discriminazione razziale soprattutto nell'ambito della ricerca di un lavoro o di un'abitazione, ma anche in situazioni di mobbing o nelle argomentazioni di determinati gruppi d'interesse e politici tese a limitare i diritti.</p> <p>Questa constatazione vale ad esempio per le donne che portano il velo e che a dispetto delle loro qualifiche perdono il posto di lavoro o non riescono a trovarne uno. Quando i datori di lavoro motivano la loro decisione per iscritto, forniscono spesso argomentazioni ben diverse da quelle espresse a tu per tu. In questi casi è difficile raccogliere prove e la maggior parte dei musulmani sviluppa un senso di sfiducia e la convinzione che la discriminazione sia un fatto normale contro cui non valga la pena lottare.</p>	
<p>6c) ... raccomanda alla Svizzera di introdurre nel Codice penale una disposizione che permetta di considerare le motivazioni o le intenzioni razziste di un reato una circostanza aggravante per la quale sono previste pene più severe, conformemente alla raccomandazione generale n. 30 (2004) del Comitato sulla discriminazione contro i non-cittadini, e che tenga in considerazione la raccomandazione generale n. 31 (2005) del Comitato sulla prevenzione della discriminazione razziale nell'amministrazione e nell'esercizio della giustizia penale.</p>	<p><b>Federazione delle organizzazioni islamiche svizzere (FOIS):</b></p> <p>Una pena più severa servirebbe sicuramente a incoraggiare le vittime a intentare un'azione penale; finora gli elevati costi legali da un lato e le pene spesso simboliche inflitte dai tribunali dall'altro hanno contribuito a scoraggiare le vittime ad adire le vie legali.</p>	<p><b>Federazione svizzera delle comunità israelite (FSCI):</b></p> <p>Siamo favorevoli all'introduzione di una simile disposizione; accogliamo con favore anche l'introduzione di un articolo sui crimini d'odio.</p>
<p>7) ... invita la Svizzera a prendere misure efficaci, come previsto dall'articolo 6 della Convenzione, affinché chiunque sotto la sua giurisdizione benefici di una protezione e di rimedi giuridici efficaci attraverso i competenti tribunali nazionali e altre istituzioni statali contro ogni atto di discriminazione razziale che violi i sui</p>	<p><b>Federazione delle organizzazioni islamiche svizzere (FOIS):</b></p> <p>Più che ribadire l'incompletezza della protezione dalla discriminazione, occorrerebbe chiarire il quadro giuridico nei singoli Cantoni e garantire un'applicazione uniforme del diritto in tutta la</p>	<p><b>Federazione svizzera delle comunità israelite (FSCI):</b></p> <p>Sosteniamo l'introduzione di una simile disposizione e sottolineiamo l'importanza di una sensibilizzazione del personale che opera nel settore della giustizia e della polizia in merito alle</p>

Il Comitato CERD ...	Informazioni delle ONG	Valutazioni delle ONG
<p>diritti nonché goda del diritto di adire tali autorità per ottenere un'equa e adeguata indennità o riparazione per qualsiasi danno causato da tale discriminazione. Il Comitato sollecita inoltre la Svizzera a sensibilizzare il suo personale legale e le autorità giudiziarie in merito alle norme internazionali contro la discriminazione razziale.</p>	<p>Svizzera. Oltre ad avere indubbi vantaggi, il sistema federale rappresenta infatti anche una sfida. L'applicazione del diritto e la consulenza giuridica cambiano da Cantone a Cantone. Queste differenze sono riconducibili non solo alle disparità che spesso si riscontrano in termini di struttura della popolazione e risorse, ma anche ai partiti politici e alla volontà politica che caratterizzano ogni Cantone. Questi fattori provocano in modo (in)diretto divergenze qualitative e quantitative nelle misure di lotta alla discriminazione.</p>	<p>norme nazionali e internazionali di protezione contro la discriminazione razziale. Finora sono mancate misure di sensibilizzazione capillari e uniformi.</p>
<p>8) ... invita la Svizzera a intensificare i suoi sforzi per introdurre un sistema di controllo efficace e indipendente della compatibilità tra le iniziative popolari e gli obblighi internazionali assunti nel campo dei diritti umani, incluso il rispetto della Convenzione. Il Comitato raccomanda inoltre di impegnarsi maggiormente per informare la popolazione nel modo più ampio possibile rispetto a eventuali conflitti tra le richieste popolari e gli obblighi dello Stato nell'ambito dei diritti umani, sottolineando le conseguenze che potrebbero derivarne.</p>	<p><b>Federazione delle organizzazioni islamiche svizzere (FOIS):</b>  È chiaro ormai da tempo che manca la volontà politica di introdurre un meccanismo di controllo. I dibattiti, le proposte e le iniziative parlamentari nonché le rivendicazioni e gli orientamenti politici preoccupanti di UDC e PPD, che discriminano in modo (in)diretto soprattutto i musulmani, renderebbero tuttavia sempre più necessario proprio un simile meccanismo.  Rammentiamo che l'UDC ha lanciato una nuova iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulazione del viso». La mancanza di sostegno parlamentare non spinge evidentemente l'UDC a desistere dal tentativo di imporre il suo punto di vista tramite lo strumento dell'iniziativa popolare. Si ripete la storia dell'iniziativa popolare federale «Contro l'edificazione di minareti». Benché quell'iniziativa abbia segnato la Svizzera e suscitato numerose critiche anche all'estero, il clima politico non è cambiato e i meccanismi di controllo non sembrano funzionare dato che una nuova iniziativa contraria al diritto internazionale rischia di restringere ulteriormente i diritti dei musulmani.</p>	<p><b>Federazione svizzera delle comunità israelite (FSCI):</b>  Il meccanismo di controllo odierno è insoddisfacente perché dipende dal Parlamento, che agisce con grande prudenza e tende a prendere decisioni politiche.</p>

Il Comitato CERD ...	Informazioni delle ONG	Valutazioni delle ONG
	<p>L'UDC e il PPD si ostinano a voler impedire alle ragazze musulmane di indossare il velo a scuola. Le autorità giudiziarie si sono sempre pronunciate contro questo divieto. Guardiamo tuttavia con grande preoccupazione alle possibili ripercussioni negative che potrebbero derivare dalle pressioni politiche. È quindi necessario informare e sensibilizzare l'opinione pubblica.</p>	
<p>9) ... raccomanda alla Svizzera di introdurre un sistema efficace di raccolta dati sulle differenze etniche basato su vari indicatori che tuteli l'anonimato e il principio di autoidentificazione di persone e gruppi al fine di fornire un adeguato fondamento empirico per l'elaborazione di misure politiche e migliorare così l'esercizio, in condizioni di uguaglianza, dei diritti sanciti dalla Convenzione e di facilitarne il monitoraggio, come definito dalle linee guida riviste per la stesura di rapporti (CERD/C/2007/1, paragrafi 10 e 12), in considerazione della raccomandazione generale n. 24 (1999) del Comitato sulla stesura di rapporti relativi a persone appartenenti a diverse razze, nazionalità o gruppi etnici o indigeni. Il Comitato invita inoltre la Svizzera a garantire che chiunque all'interno della sua giurisdizione goda di una protezione giuridica efficace e di rimedi giuridici contro la discriminazione in tutti gli ambiti della vita pubblica e privata, in particolare per quanto riguarda il diritto all'alloggio, l'accesso al mercato del lavoro, il trattamento sul posto di lavoro e a scuola, e benefici di un'indennità o di una riparazione adeguata per qualsiasi danno subito in seguito a tale discriminazione, come previsto dall'articolo 6 della Convenzione.</p>	<p><b>cfed / Servizio cristiano per la pace:</b></p> <p>Con riferimento alla seconda parte della raccomandazione, relativa alla protezione contro la discriminazione, segnaliamo che nel 2017 il cfed ha organizzato una tavola rotonda per vagliare le possibilità di partecipazione dei richiedenti l'asilo nella città di Berna. Rappresentanti delle autorità hanno confermato che spesso i richiedenti l'asilo sono penalizzati nella ricerca di un alloggio e sul mercato del lavoro.</p> <p><b>Federazione delle organizzazioni islamiche svizzere (FOIS):</b></p> <p>Nessun parere sulla raccomandazione in oggetto.</p>	<p><b>Federazione svizzera delle comunità israelite (FSCI):</b></p> <p>Il censimento della popolazione, che l'UST effettua a cadenza annuale dal 2010, prevede già questi indicatori, soprattutto in riferimento alla religione. Spesso le persone sono reticenti a fornire informazioni sulla loro appartenenza. Di conseguenza è importante che tali rilevamenti tengano conto di questo fatto e vengano condotti in modo mirato.</p> <p>Siamo favorevoli a misure tese a garantire che ogni singola persona abbia diritto a una protezione efficace e a rimedi giuridici efficaci contro ogni atto di discriminazione razziale nella vita pubblica e privata. A tal fine, occorre rafforzare in primo luogo le misure preventive, soprattutto nelle scuole.</p> <p><b>cfed / Servizio cristiano per la pace:</b></p> <p>Un punto ha riscosso il consenso unanime dei partecipanti alla tavola rotonda: le persone di riferimento svolgono un ruolo importante per smantellare i pregiudizi propri della maggioranza della popolazione. Possono inoltre anche svolgere</p>

Il Comitato CERD ...	Informazioni delle ONG	Valutazioni delle ONG
		<p>un ruolo di prevenzione di atti discriminatori. Occorre pertanto promuovere le iniziative e i programmi che rafforzano le persone di riferimento.</p> <p>Nel settore della formazione, i team costituiti da persone di varie nazionalità contribuiscono a ridurre la discriminazione.</p>
<p>10) ... raccomanda alla Svizzera la creazione di un'istituzione nazionale per i diritti umani conformemente ai principi di Parigi (allegato alla risoluzione dell'Assemblea generale 48/134), in considerazione della raccomandazione generale n. 17 (1993) del Comitato sulla creazione di istituzioni nazionali per facilitare l'applicazione della Convenzione. Raccomanda inoltre che la Commissione federale contro il razzismo sia dotata di fondi e risorse adeguate per adempiere il suo mandato di combattere la discriminazione razziale in maniera efficace e in piena autonomia.</p>	<p><b>Federazione delle organizzazioni islamiche svizzere (FOIS):</b></p> <p>Apprezziamo il prezioso lavoro svolto finora dal CSDU e siamo favorevoli alla creazione di un'istituzione nazionale per i diritti 'umani in Svizzera. La Svizzera ha bisogno di una simile istituzione attiva sul piano nazionale, che contribuirebbe anche a rafforzare il senso di sicurezza e a facilitare il lavoro delle autorità.</p>	<p><b>Federazione svizzera delle comunità israelite (FSCI):</b></p> <p>Siamo favorevoli alla creazione di un'istituzione nazionale per i diritti umani conformemente ai principi di Parigi e all'attribuzione di risorse finanziarie sufficienti alla CFR, affinché possa adempiere al meglio i suoi compiti.</p>
<p>11) ... invita la Svizzera a esaminare la possibilità di ritirare le riserve all'articolo 2 paragrafo 1 lettera a e all'articolo 4 della Convenzione. Se la Svizzera decidesse di mantenere tali riserve, il Comitato chiede che nel prossimo rapporto periodico fornisca informazioni dettagliate sul motivo, la natura e lo scopo di tali riserve, le ripercussioni sulla legislazione e la politica nazionali e i piani per limitare o ritirare tali riserve entro un determinato periodo di tempo.</p>	<p><b>Federazione delle organizzazioni islamiche svizzere (FOIS):</b></p> <p>Nessun parere sulla raccomandazione in oggetto.</p>	
<p>12a) ... raccomanda alla Svizzera di avviare attività sistematiche e su larga scala per aumentare la consapevolezza a tutti i livelli della sfera pubblica e politica, contrastare la stigmatizzazione, la</p>	<p><b>cfd / Servizio cristiano per la pace:</b></p> <p>In tutti i progetti che realizziamo con migranti incontriamo partecipanti che sono stati</p>	<p><b>Federazione svizzera delle comunità israelite (FSCI):</b></p> <p>Accogliamo con grande favore le campagne di informazione e sensibilizzazione contro ogni</p>

Il Comitato CERD ...	Informazioni delle ONG	Valutazioni delle ONG
<p>generalizzazione, gli stereotipi e i pregiudizi nei confronti di non-cittadini, e lanciare un chiaro messaggio di rifiuto della discriminazione razziale, che mira a screditare singoli e gruppi di persone, in considerazione della raccomandazione generale n. 30 (2004) del Comitato sulla discriminazione contro non-cittadini.</p>	<p>stigmatizzati a causa dell'origine, del colore della pelle o della religione.</p> <p><b>Federazione delle organizzazioni islamiche svizzere (FOIS):</b></p> <p>Nessun parere sulla raccomandazione in oggetto.</p>	<p>forma di razzismo e discriminazione. La stigmatizzazione, la generalizzazione, gli stereotipi e i pregiudizi non devono trovare spazio nel dibattito pubblico e nelle campagne di votazione.</p> <p><b>cfid / Servizio cristiano per la pace:</b></p> <p>È assolutamente necessaria un'attività di informazione dell'opinione pubblica e del mondo politico.</p>
<p>12b) ... raccomanda alla Svizzera di adottare misure appropriate per garantire che i media non diffondano pregiudizi contro i gruppi etnici e svolgano il loro lavoro con rispetto, evitando stereotipi e dove possibile tralasciando dettagli riguardanti razza, etnia e religione e caratteristiche di altri gruppi che potrebbero incitare all'intolleranza.</p>	<p><b>cfid / Servizio cristiano per la pace:</b></p> <p>Il documentario «Wir Mitbürgerinnen» («Noi cittadine») del cfid commenta un esempio negativo di articolo discriminatorio pubblicato dall'edizione della Svizzera tedesca di <i>20 Minuti</i>. L'articolo, che riferiva di un caso di violenza sessuale sottolineando inutilmente lo stato di richiedente l'asilo dell'autore, ha provocato commenti xenofobi.</p> <p><b>Federazione delle organizzazioni islamiche svizzere (FOIS):</b></p> <p>La crescente tolleranza nei confronti delle critiche infondate mosse contro l'Islam e i musulmani restringe ulteriormente la definizione di discriminazione razziale. La questione decisiva è capire dove termina la critica e dove inizia l'ostilità.</p> <p>I dibattiti pubblici, gli articoli nei media e i libri basati su affermazioni non verificate che denigrano l'Islam o i musulmani (soprattutto gli</p>	<p><b>Federazione svizzera delle comunità israelite (FSCI):</b></p> <p>Concordiamo pienamente con la raccomandazione. I media devono presentare le religioni e i gruppi etnici in modo più positivo all'interno di servizi più equilibrati e non associarli costantemente a problemi. I futuri giornalisti devono essere sensibilizzati a questo tema già durante la formazione. Anche il Consiglio svizzero della stampa dovrebbe impegnarsi di più in questo senso.</p> <p><b>cfid / Servizio cristiano per la pace:</b></p> <p>Urgono misure che favoriscano una percezione positiva ed equilibrata della migrazione e dei migranti. Si potrebbe organizzare un corso di formazione ad hoc per giornalisti. È anche importante promuovere un panorama mediatico diversificato, caratterizzato da giornalisti di culture, origini e lingue diverse. Un esempio di</p>

Il Comitato CERD ...	Informazioni delle ONG	Valutazioni delle ONG
	<p>imam) sono ormai una realtà. Si tratta di una tendenza globale che avvertiamo in misura crescente anche in Svizzera.</p> <p>Desta particolare preoccupazione l'ascesa dell'impero mediatico di Blocher. Si pone quindi la questione dell'importanza della presunta veridicità dei resoconti del giornalismo (investigativo) e degli ambienti politici vicini.</p> <p>Attualmente le comunità musulmane, relativamente giovani in Svizzera, non hanno la possibilità di lottare per i loro diritti perché spesso hanno a che fare con «razzisti professionisti» che sfuggono alla giustizia attraverso il passaparola e la manipolazione.</p> <p>L'istituto di ricerca gfs di Berna ha pubblicato uno studio sui crimini motivati dall'odio (<i>Hinweise auf erfahrene aber kaum registrierte Hasskriminalität</i>). Lo studio dimostra che l'85 % degli intervistati musulmani stima che i media svizzeri presentino un'immagine dell'Islam piuttosto o molto negativa. La grande maggioranza (88 %) reputa che i media siano responsabili dell'atteggiamento sempre più ostile dei non musulmani nei confronti dei musulmani.</p>	<p>buona pratica è la piattaforma online lucify.ch, lanciata nel marzo 2017.</p>
<p>12c) ...invita la Svizzera sensibilizzare il personale legale e le autorità giudiziarie in merito alle norme internazionali a tutela della libertà di opinione ed espressione e alle norme che vietano i discorsi che incitano all'odio razziale conformemente alla raccomandazione generale n. 35 (2013) del Comitato contro discorsi che incitano all'odio razziale.</p>	<p><b>Federazione delle organizzazioni islamiche svizzere (FOIS):</b></p> <p>Le autorità giudiziarie, che dispongono di un ampio margine di discrezionalità, dovrebbero distinguere in maniera più ponderata tra libertà di opinione e discorsi, vietati, che incitano all'odio razziale contro i musulmani. Come già accennato, sembra che la critica all'Islam venga utilizzata come giustificazione per atti di discriminazione e troppo spesso le autorità</p>	<p><b>Federazione svizzera delle comunità israelite (FSCI):</b></p> <p>Concordiamo pienamente con la raccomandazione (cfr. punto 7 in alto).</p>

Il Comitato CERD ...	Informazioni delle ONG	Valutazioni delle ONG
	<p>giudiziarie lo tollerano o comunque non reagiscono in modo sistematico. Un altro aspetto problematico è dato dalla lunghezza dei processi (p. es. condanna di Jean-Luc Addor, UDC, nel 2017 per discriminazione razziale a causa di dichiarazioni postate sulle sue pagine Twitter e Facebook il 22 agosto 2014).</p>	
<p>12d) ... raccomanda alla Svizzera di adottare provvedimenti su misura, oltre all'azione penale, contro casi di dichiarazioni e atti razzisti, compresi il dissenso formale da parte di alte cariche pubbliche e la condanna di opinioni che incitano all'odio razziale, conformemente alla raccomandazione generale n. 35 (2013) del Comitato contro i discorsi che incitano all'odio razziale.</p>	<p><b>Federazione delle organizzazioni islamiche svizzere (FOIS):</b></p> <p>Nessun parere sulla raccomandazione in oggetto.</p>	<p><b>Federazione svizzera delle comunità israelite (FSCI):</b></p> <p>Siamo favorevoli all'adozione di misure contro i discorsi che incitano all'odio. Poiché questi discorsi vengono diffusi soprattutto su Internet e sui social media, è necessario concludere trattati internazionali ad hoc. Anche in tale ambito la Svizzera dovrebbe prendere l'iniziativa.</p>
<p>13) ... raccomanda alla Svizzera di garantire che qualsiasi revisione della legge sulla cittadinanza non abbia un impatto sproporzionato e discriminatorio su determinati gruppi. Ricorda inoltre la sua precedente raccomandazione di adottare criteri uniformi di integrazione per la procedura di naturalizzazione, in conformità con la Convenzione, e di adottare tutte le misure necessarie per garantire che su tutto il territorio nazionale le domande di naturalizzazione non siano respinte sulla base di motivi discriminatori, anche stabilendo una procedura indipendente e uniforme di ricorso in tutti i Cantoni.</p>	<p><b>cfd / Servizio cristiano per la pace:</b></p> <p>Il cfd è in contatto con ex membri della Commissione per le naturalizzazioni della città di Berna. Secondo le informazioni in nostro possesso, succedeva ripetutamente che nelle procedure i membri della commissione ponessero domande razziste o dettate da pregiudizi.</p> <p><b>Federazione delle organizzazioni islamiche svizzere (FOIS):</b></p> <p>Malgrado gli sforzi di prevenzione, nelle procedure di naturalizzazione continuano a registrarsi casi di discriminazione. Un esempio recente ed emblematico è dato dalla procedura di naturalizzazione fortemente politicizzata di Bekim Alimi, imam di Wil. Contrasti privati uniti a una formazione</p>	<p><b>Federazione svizzera delle comunità israelite (FSCI):</b></p> <p>Concordiamo pienamente con la raccomandazione.</p> <p><b>cfd / Servizio cristiano per la pace:</b></p> <p>È urgente introdurre misure di prevenzione della discriminazione nelle procedure di naturalizzazione.</p>

Il Comitato CERD ...	Informazioni delle ONG	Valutazioni delle ONG
	<p>politica ostile hanno determinato, con il sostegno di alcuni media, una violenta campagna contro la sua naturalizzazione. Questi episodi sono inaccettabili in uno Stato democratico.</p> <p>L'intolleranza privata contro una persona, contro la sua appartenenza religiosa ed etnica o contro il suo abbigliamento non dovrebbe compromettere l'acquisizione della cittadinanza. I media non dovrebbero mai influenzare i soggetti preposti alle decisioni.</p>	
<p>14) ... invita la Svizzera ad adottare misure efficaci affinché nessuno sia preso di mira in ragione della propria razza o appartenenza etnica in occasione di controlli di identità, perquisizioni e altre operazioni di polizia e affinché siano presi provvedimenti disciplinari adeguati per punire la discriminazione razziale da parte delle forze dell'ordine. Raccomanda inoltre di istituire un meccanismo indipendente che riceva e indaghi sulle denunce di maltrattamenti da parte della polizia in ogni Cantone e di garantire che gli agenti di polizia in tutti i Cantoni seguano una formazione sui diritti umani, conformemente alla raccomandazione generale n.13 (1993) del Comitato sulla formazione degli agenti di polizia in materia di protezione dei diritti dell'uomo.</p>	<p><b>Federazione delle organizzazioni islamiche svizzere (FOIS):</b></p> <p>Il <i>racial profiling</i> è una triste realtà. I musulmani praticanti lo subiscono di frequente a causa della visibilità della loro appartenenza religiosa (barba, abiti religiosi, colore della pelle e lingua araba). Dato che spesso questi casi non vengono segnalati (soprattutto perché le persone interessate non sanno cosa devono tollerare e cosa no), che di solito è possibile produrre poche prove e dunque che questi reati sono difficili da dimostrare, non esistono dati affidabili sulle dimensioni del fenomeno.</p> <p>In un caso verificatosi qualche mese fa all'aeroporto, abbiamo constatato che la disponibilità della vittima a riferire la sua esperienza alle autorità è più efficace di una garanzia di accesso alla protezione giuridica. L'esperienza insegna che la buona volontà da ambo le parti e il rispetto reciproco possono portare a un dialogo fruttuoso e dare buoni risultati.</p>	<p><b>Federazione svizzera delle comunità israelite (FSCI):</b></p> <p>Siamo d'accordo con la raccomandazione. Anche nell'ambito del <i>racial profiling</i> occorre intensificare le misure preventive, soprattutto attraverso corsi di formazione e perfezionamento per gli agenti di polizia.</p>



Il Comitato CERD ...	Informazioni delle ONG	Valutazioni delle ONG
<p>15) ... raccomanda alla Svizzera di intensificare gli sforzi per promuovere e tutelare i diritti delle minoranze nazionali, in particolar modo per quanto attiene alla loro possibilità di beneficiare del diritto all'istruzione e di preservare la loro lingua e il loro stile di vita. Chiede alla Svizzera di garantire che leggi e politiche apparentemente neutrali non abbiano alcun impatto discriminatorio sui diritti delle minoranze nazionali. Il Comitato incoraggia inoltre la Svizzera a far conoscere meglio all'opinione pubblica la storia e le caratteristiche delle varie minoranze nazionali e ad adottare misure appropriate ed efficaci per impedire generalizzazioni e stereotipi da parte dei media.</p>	<p><b>Federazione delle organizzazioni islamiche svizzere (FOIS):</b></p> <p>Nessun parere sulla raccomandazione in oggetto.</p>	<p><b>Federazione svizzera delle comunità israelite (FSCI):</b></p> <p>Concordiamo pienamente con la raccomandazione. I membri della minoranza ebraica hanno anche constatato che determinati aspetti della loro pratica religiosa vengono messi sempre più in discussione. Determinati Cantoni e scuole non esonerano ad esempio più gli allievi dalla frequenza scolastica nelle festività ebraiche importanti. Occorre garantire che in questi ambiti sia mantenuta la possibilità di prevedere eccezioni e che non vengano introdotti nuovi divieti per impedire la pratica della religione, per esempio nell'ambito dell'importazione di carne kosher e della circoncisione maschile.</p>
<p>16) ... invita la Svizzera a eliminare qualsiasi tipo di discriminazione indiretta e di ostacolo non necessario affinché le persone ammesse provvisoriamente possano godere dei propri diritti umani fondamentali. A tal proposito, il Comitato ricorda che la disparità di trattamento basata sulla cittadinanza o sullo statuto di immigrante costituisce una discriminazione se i criteri di differenziazione, giudicati alla luce degli obiettivi e degli scopi della Convenzione, non sono applicati in base a uno scopo legittimo e non sono proporzionati al raggiungimento di tale scopo, conformemente alla raccomandazione generale n.30 (2004) del Comitato sulla discriminazione dei non-cittadini. Il Comitato raccomanda inoltre di eliminare limitazioni sproporzionate dei diritti delle persone ammesse provvisoriamente, in particolare di coloro che soggiornano da tempo in Svizzera, concedendo loro la possibilità di muoversi liberamente all'interno del suo territorio e facilitando il processo di</p>	<p><b>Federazione delle organizzazioni islamiche svizzere (FOIS):</b></p> <p>Nessun parere sulla raccomandazione in oggetto.</p>	<p><b>Federazione svizzera delle comunità israelite (FSCI):</b></p> <p>Concordiamo pienamente con la raccomandazione. Le persone che beneficiano dell'ammissione provvisoria devono poter vivere con le loro famiglie senza limitazioni sproporzionate.</p>

Il Comitato CERD ...	Informazioni delle ONG	Valutazioni delle ONG
ricongiungimento familiare, l'accesso al lavoro, all'istruzione e alle cure mediche.		
17) ... invita la Svizzera ad adottare appropriate misure per prevenire ed eliminare la discriminazione dei non cittadini, in particolare dei migranti, delle persone sprovviste di documenti, dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati, e a garantire che qualsiasi limitazione dei loro diritti abbia una base legittima e sia proporzionata al raggiungimento di uno scopo, conformemente alla raccomandazione generale n. 30 (2004) del Comitato sulla discriminazione dei non-cittadini. Chiede inoltre alla Svizzera di tenere conto dei rischi e della vulnerabilità delle donne appartenenti a questi gruppi e di garantire che le vittime della violenza coniugale possano rimanere nel Paese senza eccessivi ostacoli procedurali. A tal fine, il Comitato le ricorda la raccomandazione generale n. 25 (2000) sulle dimensioni della discriminazione razziale correlate alla differenza di genere.	<p><b>cfed / Servizio cristiano per la pace:</b></p> <p>In un incontro rivolto alle persone di riferimento, il Servizio agli abitanti della città di Berna ha riferito di casi di donne che si erano separate dal marito per violenza domestica ed erano state autorizzate a continuare a vivere a Berna, pur avendo perso il diritto di soggiorno a seguito della separazione.</p> <p><b>Federazione delle organizzazioni islamiche svizzere (FOIS):</b></p> <p>Nessun parere sulla raccomandazione in oggetto.</p>	<p><b>Federazione svizzera delle comunità israelite (FSCI):</b></p> <p>Concordiamo pienamente con la raccomandazione.</p> <p><b>cfed / Servizio cristiano per la pace:</b></p> <p>È positivo che le autorità sfruttino il loro margine di manovra per proteggere le vittime di violenza domestica. È importante che la pratica venga generalizzata e non dipenda dalla benevolenza di singoli individui.</p>
18) ... raccomanda alla Svizzera di adottare ulteriori misure per combattere la discriminazione razziale nella comunità di maggioranza. Al riguardo, il Comitato rinnova la precedente raccomandazione di adottare un piano di azione nazionale per combattere la discriminazione razziale e di condurre campagne di informazione per aumentare la consapevolezza dell'opinione pubblica sulle manifestazioni e sugli effetti negativi della discriminazione razziale. Incoraggia inoltre la Svizzera a garantire che i programmi scolastici, i libri di testo e il materiale didattico presentino e affrontino il tema dei diritti umani e	<p><b>cfed / Servizio cristiano per la pace:</b></p> <p>I pregiudizi dei datori di lavoro (svizzeri) nei confronti dei migranti sono difficili da scardinare e molto presenti nel mondo del lavoro. Lo constatiamo regolarmente nel nostro progetto «Berufsmentoring – Migrantinnen in Netzwerken der Arbeitswelt» («Mentoring professionale – i migranti nelle reti del mondo del lavoro»).</p> <p><b>Federazione delle organizzazioni islamiche svizzere (FOIS):</b></p>	<p><b>Federazione svizzera delle comunità israelite (FSCI):</b></p> <p>Accogliamo con grande favore l'adozione di misure di sensibilizzazione e informazione in materia di razzismo, soprattutto in ambito scolastico.</p> <p><b>cfed / Servizio cristiano per la pace:</b></p> <p>È fondamentale adottare misure di lotta alla discriminazione in ragione della provenienza soprattutto nel mercato del lavoro.</p>

Il Comitato CERD ...	Informazioni delle ONG	Valutazioni delle ONG
<p>promuovano il rispetto reciproco e la tolleranza tra nazioni, razze e gruppi etnici diversi.</p>	<p>La sensazione, di una parte della popolazione, di essere oggetto di pregiudizi in base ai quali le vengono attribuite forme sociali false, non ha effetti nocivi solo per i musulmani, ma per l'intera società. Quando una parte della società viene spinta ai limiti della legalità perché si vede negare diritti fondamentali e non le viene data la possibilità di esprimersi liberamente, viene meno anche l'equità giuridica. Ritrovarsi sempre nel ruolo di accusato è molto riduttivo per le persone interessate. Occorre pertanto organizzare corsi, seminari e conferenze per promuovere il dialogo interreligioso e lottare contro l'ostilità nei confronti delle persone musulmane.</p> <p>La comunità musulmana ha comunque constatato che sono stati fatti dei progressi e accoglie con favore gli sforzi intrapresi dalla Confederazione per promuovere in modo diretto o indiretto la posizione dei musulmani nella società.</p> <p>Un evento di grande importanza è stato il convegno «Muslimfeindlichkeit: Gesellschaft, Medien und Politik» («Ostilità nei confronti dei musulmani: società, media e politica»), organizzato presso l'Università di Friburgo dalla Commissione federale contro il razzismo (CFR), il Centro svizzero Islam e società dell'Università di Friburgo (CSIS) e il Centro di ricerca sulle religioni dell'Università di Lucerna (ZRF).</p> <p>Tra il settembre del 2016 e il maggio del 2017, in collaborazione con vari partner musulmani il CSIS ha organizzato 25 workshop nel quadro del progetto «Muslimische Organisationen und soziale Akteure» («Organizzazioni musulmane e attori sociali»). Il progetto è stato riproposto nel novembre del 2017.</p>	

Il Comitato CERD ...	Informazioni delle ONG	Valutazioni delle ONG
	<p>Creato nel settembre del 2017 per affrontare i casi di ostilità nei confronti dei musulmani, l'ufficio di contatto e consulenza giuridica della FOIS funge da intermediario tra le organizzazioni musulmane, le ONG svizzere e le strutture ufficiali. La sua cooperazione con la segreteria della CFR ha già avuto ripercussioni positive, con l'adesione alla «Rete di consulenza per le vittime del razzismo» e l'accesso al sistema DoSyra.</p> <p>In veste di organizzazione che ha partecipato all'elaborazione del Piano di azione nazionale (PAN) per prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento, saremmo lieti di avere la possibilità di partecipare anche al Piano di azione nazionale per la lotta alla discriminazione razziale o la lotta all'ostilità nei confronti delle persone musulmane. Questi piani di azione permettono di tracciare un quadro globale della situazione effettiva e mettono in moto cambiamenti positivi. Confermano inoltre la volontà della Confederazione di garantire la sicurezza di tutta la popolazione.</p>	
<p>19) ... esorta la Svizzera a prendere in considerazione la ratifica dei trattati internazionali sui diritti umani non ancora ratificati, in particolare i trattati le cui disposizioni hanno un impatto diretto sulle comunità che possono essere soggette a discriminazione razziale, come la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, la Convenzione ILO n. 189 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici, la Convenzione del 1961 sulla riduzione dell'apolidia e la Convenzione dell'UNESCO contro la discriminazione nel campo dell'istruzione.</p>	<p><b>Federazione delle organizzazioni islamiche svizzere (FOIS):</b></p> <p>Nessun parere sulla raccomandazione in oggetto.</p>	<p><b>Federazione svizzera delle comunità israelite (FSCI):</b></p> <p>Concordiamo pienamente con la raccomandazione.</p>

Il Comitato CERD ...	Informazioni delle ONG	Valutazioni delle ONG
<p>20) ... raccomanda alla Svizzera di continuare a consultare e di intensificare il dialogo con le organizzazioni della società civile che operano nel settore della protezione dei diritti umani, in particolare nella lotta contro la discriminazione razziale, in riferimento alla preparazione del prossimo rapporto periodico e all'applicazione delle osservazioni conclusive.</p>	<p><b>Federazione delle organizzazioni islamiche svizzere (FOIS):</b></p> <p>Constatiamo che lo Stato coinvolge le organizzazioni della società civile e ringraziamo per la fiducia che ci accorda concedendoci la possibilità di partecipare alla preparazione del rapporto 2018 al CERD.</p>	<p><b>Federazione svizzera delle comunità israelite (FSCI):</b></p> <p>Concordiamo pienamente con la raccomandazione.</p>
Altri temi	Informazioni delle ONG	Valutazioni delle ONG